

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

552° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 1° MARZO 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	16
2 ^a - Giustizia	»	27
3 ^a - Affari esteri	»	48
5 ^a - Bilancio	»	51
7 ^a - Istruzione	»	58
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	74
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	81
10 ^a - Industria	»	85
11 ^a - Lavoro	»	88
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	92
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	96

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità)	<i>Pag.</i>	5
4 ^a (Difesa) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	»	10

Commissioni congiunte

9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare – Senato) e XIII (Agricoltura – Camera)	<i>Pag.</i>	14
--	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i> 104
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	» 109
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	» 111

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 115
<i>4^a - Difesa - Pareri</i>	» 119
<i>10^a - Industria - Pareri</i>	» 120
<i>11^a - Lavoro - Pareri</i>	» 121

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 122
-------------------------------	-----------------

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

12^a (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
TOMASSINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Corsi e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2953) Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(44) CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere»

(488) CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(987) Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(1113) GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti

(1322) PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(2599) BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno

(2922) *DATO*. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

(2985) *CAVALLARO ed altri*. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

– e petizioni nn. 21, 185, 499, 762 e 783 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso congiunto nella seduta del 18 novembre 2004.

Il senatore *TREDESE (FI)*, relatore per la 12^a Commissione, propone, anche a nome del senatore *Tirelli*, relatore per la 2^a Commissione, di assumere il disegno di legge n. 2953 quale testo base.

Le Commissioni riunite convengono.

Si apre quindi la discussione generale.

Interviene il senatore *DI GIROLAMO (DS-U)*, rilevando come, rispetto alla maggiore attenzione dedicata dal testo unico sulle tossicodipendenze attualmente in vigore agli aspetti pedagogici e di prevenzione, il disegno di legge governativo sia incentrato su un'impostazione prettamente punitiva, che assume quale presupposto la necessità del passaggio dal consumo occasionale di sostanze stupefacenti all'abuso e, più in generale, alla devianza, pur in assenza di qualsivoglia fondamento scientifico. Sostiene quindi che un approccio al tema delle tossicodipendenze scientificamente fondato dovrebbe invece tenere conto delle profonde differenze qualitative tra le diverse sostanze, nonché indurre a porre in primo piano quanto attiene la complessa interazione tra la persona, la sostanza e l'ambiente, che rappresenta la reale determinante di ogni percorso di tossicodipendenza. Prosegue affermando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di concentrare gli sforzi sul recupero e l'educazione della persona anziché privilegiare il momento repressivo: gli stessi Stati Uniti, già fautori in passato di politiche fortemente repressive, hanno recentemente imboccato la via del controllo e della riduzione del danno, al pari dei paesi europei.

Osserva quindi che l'esperienza italiana di contrasto alle tossicodipendenze è stata caratterizzata da una positiva integrazione tra il pubblico ed il privato, nel cui contesto si è potuta sviluppare una rete di servizi che ha consentito di ridurre fortemente la diffusione di malattie infettive tra i tossicodipendenti. Considera inoltre il disegno di legge n. 2953 criticabile a causa di una forzata e antiscientifica ripartizione di tutte le sostanze psicotrope in sole due tabelle, alla confusione tra consumatori abituali e con-

sumatori occasionali, alla fissazione di limiti quantitativi di possesso che non tengono conto del metabolismo fisiologicamente più rapido delle sostanze di abituale consumo. Considera ugualmente criticabile la scelta di valorizzare il ruolo delle strutture private rispetto a quelle pubbliche in presenza di una limitata dotazione di risorse finanziarie a disposizione di queste ultime, con il risultato di indebolire una rete di servizi essenziale quale quella costituita dai SERT, che presentano il vantaggio, a differenza delle comunità terapeutiche, di fornire assistenza ai soggetti che ad essi si rivolgono, senza precludere loro la possibilità di una normale vita lavorativa e di relazione.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*), auspica che su un tema così complesso e delicato, non vi siano divisioni preconcepite tra le forze politiche, apparendogli opportuno evitare di lasciarsi andare a dichiarazioni strumentali. Occorrerebbe invece da parte di tutti dare un segnale chiaro ai cittadini su una materia rispetto alla quale ritiene possano trovarsi punti di condivisione, sempre che non si privilegi un approccio esclusivamente di tipo politico-ideologico. Evidenzia quindi come il quadro anche sociale di riferimento sia in continua evoluzione, registrandosi rapidi cambiamenti con riguardo, tra l'altro, alle sostanze utilizzate, alle tipologie di consumatori ed ai mercati. Alla luce di ciò appare illusorio pensare di poter avere risultati significativi dal solo utilizzo di strumenti - quali ad esempio misure di tipo esclusivamente proibizionistico e sanzionatorio - che sono per loro natura inadeguati a fronteggiare la complessità e varietà del fenomeno in atto.

Appare poi incongruo che si proceda nell'esame delle iniziative in titolo senza attendere i risultati, preannunciati per il prossimo autunno, della conferenza, prevista dal testo unico in materia di tossicodipendenze, che potrà offrire al Parlamento dati utili per l'adozione di opportune iniziative.

Soffermandosi quindi sul contenuto dell'articolato d'iniziativa governativa, il senatore Cavallaro evidenzia come la proposta di revisione del sistema delle tabelle in esso contenuta sia priva di basi scientifiche, come è emerso con chiarezza dalle audizioni svolte. Si realizza altresì un collegamento tra situazioni di consumo di droghe leggere e consumo di droghe pesanti che non trova riscontro né scientificamente né nell'esperienza. Con l'iniziativa in titolo si dimentica inoltre del tutto l'esito della consultazione referendaria e si disattende l'orientamento della Cassazione, da cui emerge che la moderna coscienza sociale esprime la necessità di distinguere con chiarezza tra situazioni di consumo e spaccio, quanto al trattamento ad esse riferibile. Non dichiarandosi un antiproibizionista, il senatore Cavallaro reputa necessario affermare con chiarezza che non vi può essere un diritto al consumo di sostanze stupefacenti. È importante invece dare un segnale chiaro, di tipo educativo, nella convinzione che un approccio esclusivamente repressivo non sia idoneo a dare risultati soddisfacenti. Anche dagli ordinamenti europei, può trarsi l'indicazione della non punibilità del consumo personale e invece emerge una tendenza all'inaspimento delle pene per i casi di spaccio più significativi. Il giudizio

sull'iniziativa promossa dal Governo non può dunque che essere negativo, esprimendo esso un'impostazione esclusivamente ideologica che tra l'altro non valorizza adeguatamente il ruolo delle strutture pubbliche. Sarebbe invece necessaria una diversa impostazione che parta dalla premessa per la quale il tossicodipendente è in realtà un malato, nei confronti del quale andrebbe rivolta un'azione finalizzata al recupero, prevedendo un sistema di misure alternative, sull'esempio di quanto previsto nel diritto penale minorile. Anche alla luce di quanto è emerso dalle audizioni, appare necessario riconsiderare la punibilità del mero consumo ed inasprire le pene per le situazioni più gravi come i grandi traffici di stupefacenti. Ritiene infatti che non sia certo la minaccia di una sanzione penale, sia pure significativa, ad indurre il tossicodipendente a cambiare condotta, anche perché i consumatori di sostanze stupefacenti sono tra i meno sensibili ad inasprimenti del regime sanzionatorio. È importante che dalla discussione risulti con evidenza la contrarietà di tutte le forze politiche all'uso delle sostanze stupefacenti, ma al tempo stesso è necessario svolgere una reale riflessione sulle cause del fenomeno per predisporre una lotta efficace rivolta soprattutto al grande spaccio di sostanze stupefacenti.

Il presidente TOMASSINI, constatato che non vi sono altri iscritti a parlare, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto, nonché di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2953 alle ore 12 di giovedì 10 marzo.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) interviene rilevando la necessità di disporre di un tempo maggiore.

Il PRESIDENTE propone quindi quale termine le ore 12 di venerdì 11 marzo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) auspica che la discussione generale possa proseguire nella prossima seduta delle Commissioni riunite, riservandosi di intervenire in quell'occasione.

Nello stesso senso si esprime il senatore MARITATI (*DS-U*).

Il presidente TOMASSINI rassicura circa la prosecuzione della discussione generale nella prossima seduta delle Commissioni riunite, fermo restando il termine per la presentazione degli emendamenti già stabilito.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) precisa che non vi è da parte sua alcun intento dilatorio e osserva che vi è la necessità, ai fini della completezza del dibattito, che le forze di maggioranza si esprimano in maniera compiuta ed argomentata sul disegno di legge in esame, anche tenuto

conto di quanto insoddisfacenti e lacunose siano state le relazioni svolte in apertura di esame.

Il presidente TOMASSINI ribadisce le proprie rassicurazioni in merito alla sua disponibilità di consentire, con il proseguimento della discussione generale, la più ampia partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta inizia alle ore 15,25.

COMMISSIONI 4^a e 8^a RIUNITE

4^a (Difesa)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Drago.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per i lavori del Genio militare» (n. 445)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell'articolo 4-quater, comma 2 del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il relatore, senatore PEDRAZZINI (LP) dopo aver richiamato brevemente i contenuti del parere già illustrato nella precedente seduta ritiene necessaria una precisazione relativamente all'osservazione concernente gli alloggi di servizio dei militari. Va infatti chiarito che il richiamo all'edilizia residenziale pubblica ivi contenuto deve essere riferito solo ed esclusivamente alle procedure di concessione degli appalti per la costruzione e non alla natura di tali alloggi il cui utilizzo deve rimanere vincolato alle esigenze della difesa militare.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CONTESTABILE pone ai voti il parere con osservazioni di cui la precisazione del relatore Pedrazzini costituisce parte integrante, che le Commissioni riunite approvano a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,15.

**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAI RELATORI
E APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
SULL'ATTO DI GOVERNO N. 445**

Le commissioni 4^a (Difesa) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) riunite del Senato, esaminato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell'articolo 4-*quater*, comma 2 del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 1999, n. 269, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento per i lavori del Genio militare», esprimono

parere favorevole osservando quanto segue:

si richiama in primo luogo l'attenzione sull'estensione operata dal provvedimento in esame ai lavori del Genio militare, senza una limitazione dell'oggetto, la previsione dell'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 180 del 1999, convertito nella legge n. 269 del 1999, che autorizzava il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia senza limiti di spesa per le missioni italiane in Kosovo e in Macedonia. La previsione in questione senza una limitazione dell'oggetto appare infatti troppo ampia;

si fa poi presente che, poiché lo schema di Regolamento disciplina la realizzazione di opere connesse alle esigenze della difesa militare, non è spiegabile l'inserimento tra di esse dei lavori relativi agli alloggi di servizio per il personale militare, che rientrano invece nella categoria degli alloggi di edilizia pubblica, costruiti anche al di fuori delle caserme, e dunque connessi ad esigenze abitative piuttosto che di difesa. Pertanto, soltanto in relazione agli appalti per la costruzione, tali alloggi dovrebbero essere disciplinati dalle normali procedure previste per la realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

si fa inoltre presente che la possibilità prevista dallo schema di Regolamento di nominare un responsabile per ogni singola fase di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), diversamente da quanto previsto per i lavori svolti dalle altre amministrazioni aggiudicatrici ove è nominato un responsabile unico del procedimento, può comportare una frammentazione dei ruoli con conseguente mancanza di coordinamento fra le diverse fasi dannosa per la costruzione dell'opera medesima;

infine, la previsione riguardo al numero dei soggetti da invitare per la partecipazione alle gare informali per l'affidamento dei lavori a trattativa privata, non sembra ragionevole rispetto a quanto previsto dalla legge n. 109 del 1994 che per la stessa operazione prevede la possibilità di invitare almeno quindici partecipanti.

COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

19ª Seduta

*Presidenza del Presidente
della XIII Commissione della Camera dei deputati*
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI

La seduta inizia alle ore 13,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata:

Audizione delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Andrea FUGARO, *capo servizio organizzazione economica della Coldiretti*, il dottor Paolo SURACE, *responsabile dell'osservatorio economico della Cia* e il dottor Vincenzo LENUCCI, *responsabile Servizio Affari Internazionali della Confagricoltura*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi il senatore Filadelfio Guido BASILE (*Misto*), i deputati Sauro SEDIOLI (*DS-U*) e Francesco ZAMA (*FI*), i senatori Giancarlo PIATTI (*DS-U*) e Giuseppe BONGIORNO (*AN*), il deputato Luca

BELLOTTI (AN), il senatore Sergio AGONI (LP), ai quali replicano il dottor Paolo SURACE, *responsabile dell'osservatorio economico della Cia*, il dottor Andrea FUGARO, *Capo servizio organizzazione economica della Coldiretti* e il dottor Vincenzo LENUCCI, *responsabile Servizio Affari Internazionali della Confagricoltura*.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

491ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì'.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE A VITA MARIO LUZI

Il presidente PASTORE ricorda la figura del senatore a vita Mario Luzi, componente della Commissione affari costituzionali, scomparso nella giornata di ieri. Rivolge parole di cordoglio ai familiari, sottolineando la grave perdita per il Senato e per l'intera nazione.

Si associa la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE, riferendo sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa, informa che a partire dalle sedute della prossima settimana proseguirà l'esame dei disegni di legge nn. 1566 e connessi, sulla istituzione di una Commissione d'inchiesta per la mancata protezione del professor Marco Biagi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(3314) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il relatore MALAN (*FI*) ricorda di avere formulato una proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3314) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore MALAN (*FI*) illustra l'emendamento 1.0.1, tendente a conformare la norma che disciplina l'incompatibilità dei sindaci dei comuni di maggiori dimensioni con la carica di membro del Parlamento Europeo a quella stabilita per l'incompatibilità con la carica di componente di una delle due Camere. In proposito, ricorda che in altri Paesi (ad esempio la Francia) non sono rari i casi in cui sindaci di città anche grandi vengono eletti membri del Parlamento Europeo. Ritiene pertanto opportuno elevare a 20.000 abitanti il limite al di sotto del quale ai sindaci è consentito di assumere la carica europea.

Il sottosegretario D'ALÌ, a nome del Governo, ritira l'emendamento 1.0.5.

Il senatore VITALI (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.0.6 che stabilisce, per l'anno 2005, che i *referendum* siano indetti per una domenica compresa tra il 22 maggio e il 5 giugno, in modo da evitare che si svolgano in un periodo troppo a ridosso delle ferie estive che renderebbe più

difficoltosa la partecipazione degli elettori. Sottolinea infine l'inderogabile esigenza di fissare al più presto la data per lo svolgimento della consultazione referendaria.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore MALAN (FI) ritiene che gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3 siano superati, visto che non sarebbe comunque possibile anticipare i *referendum* e abbinarli con le elezioni amministrative indette per i giorni 3 e 4 aprile. Pertanto, invita i proponenti a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

Si rimette alle valutazioni del Governo sull'emendamento 1.0.6, preferendo comunque che sia il Governo a fissare la data per lo svolgimento dei *referendum*.

Quanto all'emendamento 1.0.4, osserva che esso intende soddisfare l'esigenza comunemente sentita di agevolare la raccolta delle firme per la presentazione delle liste di candidati nelle elezioni regionali. Tuttavia, trattandosi anche in questo caso di un termine prossimo alla scadenza, sarebbe non corretto un intervento del legislatore. Quindi, invita i proponenti a ritirare l'emendamento.

Il sottosegretario D'ALÌ esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.0.1, mentre si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3. Essi, a suo giudizio, sarebbero inapplicabili: infatti, gli adempimenti relativi al *referendum* richiedono un periodo di 50 giorni, che sarebbe impossibile assicurare se la consultazione referendaria coincidesse con quella per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, fissata all'inizio di aprile.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.6, ricorda che il Governo non si è ancora determinato a fissare la data di svolgimento dei *referendum* e dunque non ritiene opportuno limitare i margini di discrezionalità ai fini di tale deliberazione.

Infine, l'emendamento 1.0.4 non può essere condiviso dal Governo. Esso rischierebbe di incorrere in una censura di incostituzionalità che la Corte costituzionale ha pronunciato verso norme analoghe, in quanto modifica una disciplina dello Stato cedevole al successivo intervento di normative regionali, senza tenere conto che alcune Regioni hanno già legiferato in materia di adempimenti elettorali connessi alla presentazione delle liste. Inoltre, sono condivisibili le considerazioni svolte dal relatore, cioè che non sarebbe corretto intervenire in prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle liste.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3269) Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, invita i componenti della Commissione che interverranno a non far mancare le loro riflessioni sul Trattato, che concorreranno a integrare la proposta di parere sul disegno di legge n. 3269 che presenterà insieme al senatore Vizzini, nonché sul possibile corso da dare alla diversa e successiva fase in cui la Commissione approfondirà il Trattato che istituisce una Costituzione europea, con particolare riguardo all'incidenza di alcune norme sull'ordinamento costituzionale italiano.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ritiene, a tale riguardo, che sarebbe utile invitare per un confronto con la Commissione il Commissario europeo Franco Frattini, già Ministro degli esteri, che ha seguito per l'Italia i lavori della Conferenza intergovernativa, e il senatore Giuliano Amato, che ha svolto le funzioni di Vice presidente della Convenzione europea. Sarebbero inoltre estremamente utili, a suo avviso, eventuali audizioni di esperti di diritto comunitario e di diritto costituzionale, compatibilmente con i tempi a disposizione della Commissione.

A suo avviso, il Trattato in esame costituisce un grande passo in avanti nel processo di integrazione europea, anche se sarebbe stato meglio che si procedesse più coraggiosamente e sebbene il testo finale abbia ridimensionato alcune proposte innovative avanzate dalla Convenzione europea. Mentre si possono apprezzare i progressi in materia di cooperazione rafforzata nel settore della difesa e della sicurezza conseguiti durante la presidenza italiana nel Vertice di Napoli, si devono rilevare alcuni significativi arretramenti.

In particolare, superata la speciale nomenclatura delle fonti del diritto comunitario e introdotta quella più comprensibile di «leggi» e «regolamenti», non si è colta completamente la proposta della Convenzione sul procedimento legislativo. Nel particolare sistema «bicamerale» per la formazione delle leggi, a cui partecipano il Parlamento europeo eletto dai cittadini degli Stati membri e il Consiglio europeo, composto dai Capi di Stato e di Governo, quest'ultimo si sarebbe dovuto pronunciare in composizione stabile (il Consiglio degli affari legislativi). Ciò avrebbe consentito di evitare le inevitabili frammentazioni e il conseguente aumento dei carichi regolativi che si registrano nella legislazione europea a causa della composizione mutevole del collegio del Consiglio europeo, che ostacola una valutazione unitaria e organica della normazione.

Analoghe considerazioni riguardano la questione delle cosiddette «passerelle». La Convenzione europea aveva proposto che il Consiglio europeo potesse unanimemente convenire di far transitare una materia nella sfera di quelle per le quali le decisioni possono essere prese a maggioranza qualificata, anziché all'unanimità. Invece, la Conferenza intergovernativa ha stabilito che i Parlamenti degli Stati membri possono opporsi entro il termine di sei mesi bloccando l'accordo del Consiglio. In tal modo, a suo avviso, si rende più difficile il processo di integrazione europea verso un modello che preveda quanto più è possibile decisioni a maggioranza qualificata e si rafforza il potere di veto dei singoli Paesi.

Tuttavia, devono sottolinearsi numerosi elementi positivi, dai quali si desume che l'Unione europea si avvicina sempre più a uno Stato federale nel quale vengono confermate le identità degli Stati nazionali. Particolarmente rilevanti, a suo avviso, sono la ridefinizione del principio di sussidiarietà, che viene dotato di strumenti efficaci, tali da favorire una applicazione che salvaguarda il ruolo dei livelli istituzionali decentrati; l'istituzione di un Ministro degli esteri, che consente di rafforzare il ruolo dell'Unione europea nel contesto internazionale; la riorganizzazione delle fonti comunitarie; il recepimento della Carta dei diritti, un obiettivo che sembrò utopistico due anni fa, quando venne approvata con molte riserve da parte di alcuni Stati. La Carta di Nizza, a suo avviso, potrà avere la stessa valenza delle norme poste a tutela della libertà e dei diritti dei cittadini nei singoli Stati, grazie anche all'impulso della giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Ulteriori valutazioni positive esprime con riguardo ai riflessi che la Costituzione europea potrà avere sull'ordinamento costituzionale interno, in particolare con la nuova formulazione del principio di sussidiarietà.

Conclude, preannunciando un voto favorevole sul parere preannunciato dal Presidente, nella convinzione che la Costituzione europea rappresenti un passaggio fondamentale sulla strada per la costruzione dell'Unità europea.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), pur condividendo molte delle considerazioni svolte dal senatore Bassanini, si rammarica per quella che, a suo avviso, rappresenta una occasione perduta. Vi è stato infatti un momento in cui sembrava che si potesse ottenere un risultato più incisivo, nel presupposto che quello in atto fosse un momento costituente vero e proprio. Al contrario, il processo si è concluso con la firma di un Trattato che, oltre l'aspetto tecnico, testimonia il dato politico di un esito minore rispetto alle aspettative.

In proposito, ricorda l'intenzione di alcuni di rendere visibile la discontinuità rispetto alla precedente esperienza europea, sia con l'istituzione di una Convenzione europea sia con la proposta di procedere all'approvazione della nuova Carta anche in deroga all'articolo 48 del Trattato, che impone un consenso unanime per le modifiche al Trattato; tale procedura si sarebbe conclusa con l'indizione di un *referendum* unico che avrebbe consentito al «popolo europeo» di pronunciarsi sulla ratifica.

La speranza di una cesura rispetto al passato è stata frustrata, a suo avviso, soprattutto dal contestuale processo di allargamento dell'Unione, che ha ridotto le possibilità di comporre i diversi interessi nazionali e ha favorito il prevalere delle diffidenze. In sostanza, non si sono rinsaldati i punti di debolezza della struttura europea, in particolare in termini di *deficit* di democraticità e di scarsa rappresentatività, più volte denunciati dalla sua parte politica.

Si tratta di domandarsi, allora, se la struttura ideata dalla nuova Costituzione potrà funzionare meglio. A tale riguardo, condivide le preoccupazioni del senatore Bassanini per il rischio di un eccessivo carico normativo che dipende, a suo avviso, proprio dalla mancanza di una complessiva rappresentatività e di un momento unitario di Governo. Si tratta di disposizioni che per impulso della giurisprudenza nazionale ed europea, ma anche della politica, potrebbero effettivamente realizzare maggiori garanzie per i diritti dei cittadini; tuttavia la Costituzione europea non contiene, in partenza, norme tali da realizzare con sicurezza questo esito, recando troppi rinvii a norme europee e degli Stati membri. Dal suo punto di vista, tra la Costituzione che si esamina e quella che egli aveva auspicato, vi è la stessa differenza che si potrebbe rilevare fra una Carta dell'800 e una moderna Costituzione del dopoguerra: dunque, non una radicale innovazione e soprattutto non innovazioni che vanno nella direzione univoca e precisa di una maggiore garanzia per le situazioni soggettive dei cittadini europei.

Ciò nonostante, non possono sottovalutarsi gli elementi di progresso e c'è da augurarsi che si ripeta ciò che accadde per il Trattato di Roma: disposizioni all'apparenza incapaci di determinare un effettivo progresso dell'integrazione europea, si rivelarono ben più efficaci nell'interpretazione che ne diedero le istituzioni e la giurisprudenza. Analogamente, potrà verificarsi la realizzazione di un modello di Governo europeo che attui almeno in parte il disegno originario dell'unità europea.

Conclude, preannunciando un voto favorevole sul parere preannunciato dal Presidente, nella consapevolezza che la politica dovrà comunque supplire alla debolezza di regole giuridiche che egli come altri avrebbero volute più incisive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3246) STIFFONI ed altri. – *Istituzione della «Giornata dei bonificatori»*

(3305) PEDRIZZI ed altri. – *Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori»*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore STIFFONI (*LP*) ricorda l'idea sottesa alle iniziative legislative in titolo di valorizzare il lavoro di bonifica compiuto dall'uomo per tenere a freno un elemento naturale come l'acqua, fonte primaria di

vita ma anche portatrice di gravi danni, come testimoniano i recenti tragici avvenimenti nel Sud-Est asiatico.

Dopo aver ripercorso gli episodi storici di bonifiche realizzate dall'uomo in diverse zone del mondo, di cui tuttora rimangono testimonianze, si sofferma, in particolare, sulle opere realizzate nel Nord-Est dell'Italia e nell'Agro romano e pontino, a partire dalla legge Baccarini del 1882 fino al Piano di bonifica integrale realizzato durante il fascismo e agli interventi nel secondo dopoguerra in Basilicata, nella Sila, nel delta del Po, nella Maremma e in Sardegna.

Passando a illustrare i disegni di legge in esame, che propongono di istituire una «Giornata dei bonificatori», ricorda che l'atto Senato 3246 ha un intento di carattere generale, quello di richiamare alla memoria il lavoro svolto su tutto il territorio nazionale e non solo gli interventi di bonifica effettuati in specifiche realtà territoriali. Il disegno di legge n. 3305, invece, smentisce questa idea e si sofferma in particolare sulla realtà dell'Agro pontino.

Anche per quanto attiene al giorno in cui celebrare la ricorrenza, ritiene preferibile una data che si riferisca all'attività di bonifica in generale, evitando luoghi e giornate che evocano particolari periodi storico-politici. Sarebbe inopportuno, dunque, a suo avviso, scegliere la data del 18 dicembre, che ricorda la nascita della città di Latina (l'allora Littoria), avvenuta nel ventennio fascista. Meglio optare, a suo giudizio, per il 21 marzo, in cui, secondo la tradizione, si celebrava San Benedetto, fondatore dell'omonimo ordine, che si è dedicato particolarmente all'attività di bonifica anche sotto il profilo dell'affinamento delle sue tecniche.

Infine, la destinazione degli stanziamenti alla creazione di alcuni musei nella provincia di Latina, come prevede il disegno di legge n. 3305, a suo avviso, contrasterebbe con l'idea di un provvedimento di significato generale. In proposito, ricorda che a Borgo Faiti, in provincia di Latina, esiste già un istruttivo percorso museale con ricostruzioni accurate, che illustra le varie fasi della bonifica pontina. Sarebbe più utile, allora, a suo giudizio, destinare le risorse a iniziative celebrative da svolgersi in diverse zone del Paese che nella storia sono state variamente interessate all'attività di bonifica.

Conclude, riservandosi di presentare un testo unificato da assumere a base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3314**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.0.1**MALAN, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nel primo comma, la lettera *b*-quater) è sostituita dalla seguente:

"*b*-quater) il sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti"».

1.0.5

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"*2-bis* In ogni gruppo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. Ai movimenti e partiti politici, liste o gruppi di candidati che non abbiano rispettato la percentuale prevista dal precedente periodo il Prefetto applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro. Sono, comunque, inammissibili i gruppi che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

2-ter È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive finalizzato al finanziamento di attività di ricerca e documentazione nonché di convegni e seminari sulle tematiche relative alla partecipazione delle donne alla vita politica e sociale del Paese. Al fondo sono assegnate le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi del comma precedente".

2. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. In ogni lista, il numero dei candidati dello stesso sesso non può superare i due terzi del numero dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso al limite di cui al precedente periodo non vengono ammessi, a partire dal fondo dell'ordine di lista. Sono, comunque, inammissibili le liste composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi".

3. All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ogni lista, il numero dei candidati dello stesso sesso non può superare i due terzi dei consiglieri da eleggere. I candidati in eccesso al limite di cui al precedente periodo non vengono ammessi, a partire dal fondo dell'ordine di lista. Sono, comunque, inammissibili le liste composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 entrano in vigore per il primo turno elettorale immediatamente successivo a quello disciplinato dalla presente legge.».

1.0.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'anno 2005 i *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione, anche in deroga ai termine di cui alla legge 25 maggio 1970, n.

352, vengono svolti in una domenica compresa tra il 1° aprile ed il 15 giugno.

2. In caso di svolgimento contemporaneo di elezioni comunali e provinciali e dei *referendum* di cui al comma 1, le operazioni di scrutinio relative ai *referendum* hanno inizio una volta terminate le operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali e provinciali».

1.0.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'anno 2005 i *referendum* vengono svolti in concomitanza con le elezioni comunali e provinciali, anche in deroga ai termini di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352.

2. Le operazioni di scrutinio relative ai *referendum* di cui al comma 1, hanno inizio una volta terminate le operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali e provinciali».

1.0.6

TURCI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nell'anno 2005 i *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione vengono svolti in una domenica compresa tra il 22 maggio e il 5 giugno».

1.0.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per fronteggiare la situazione emergenziale determinatasi a seguito degli eventi atmosferici calamitosi che si sono verificati nel mese di febbraio 2005 in gran parte del territorio nazionale e al fine di consentire il regolare svolgimento degli adempimenti elettorali connessi alla presentazione delle liste regionali, si applica, alle consultazioni regionali del 3-4 aprile 2005, il numero minimo di sottoscrizioni di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43».

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

445ª Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE REFERENTE*

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emana-zione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 febbraio scorso.

Il senatore CALVI (DS-U), dopo aver premesso che non ribadirà le ragioni, che sono sufficientemente note, per le quali il voto del suo Gruppo sull'iniziativa in titolo non potrà che essere contrario, manifesta con l'occasione disagio e rammarico per quanto accaduto nella seduta notturna di mercoledì scorso. Ricorda che con riferimento all'emendamento 2.53 del Governo erano stati presentati numerosi subemendamenti dell'opposizione, nonché quattro subemendamenti a firma del relatore. L'attenta lettura di questi ultimi consente di evidenziare come gli stessi siano privi di ogni reale portata modificativa e rende altresì palese come l'intento perseguito con i predetti subemendamenti fosse unicamente quello di porre in votazione prima dei subemendamenti dell'opposizione delle proposte che, da un lato, avrebbero precluso tutti i successivi subemendamenti e, dall'altro, avrebbero consentito una riscrittura dell'emendamento del Governo

tale da far sì che la sua approvazione avrebbe in ogni caso determinato con sicurezza la preclusione anche di un determinato emendamento presentato da un esponente di maggioranza; si tratta, come è noto, dell'emendamento cui sugli organi di stampa si fa riferimento come «emendamento Salerno» dal nome del presentatore. A conferma di quanto detto, e a mero titolo esemplificativo, basti pensare che il subemendamento 2.53/1 ha portata modificativa analoga alle parti dell'emendamento del Governo su cui incide e se ne differenzia esclusivamente per il mancato riferimento alle funzioni semidirettive nel numero 17 della lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, mancato riferimento che appare soltanto una svista. Analoghe considerazioni vanno fatte con riferimento ai subemendamenti 2.53/32, 2.53/187 e 2.53/204.

Ritiene pertanto indispensabile che emerga con chiarezza che quanto è avvenuto costituisce un uso scandaloso e strumentale del Regolamento, un'operazione sfrontata che offende l'opposizione, la Commissione e il Parlamento. In questa prospettiva, più in particolare, vanno altresì manifestate perplessità sulla decisione della presidenza di ritenere ammissibili i già menzionati subemendamenti presentati dal relatore con riferimento all'emendamento 2.53 del Governo.

Il presidente Antonino CARUSO, replicando al senatore Calvi, rileva che la presidenza nel giudizio sull'ammissibilità degli emendamenti ha utilizzato criteri che potrebbero essere definiti «mediani», escludendo sia soluzioni interpretative che avrebbero portato ad un vaglio non severo delle ammissibilità, sia soluzioni interpretative che, pur consentite dal Regolamento, sono apparse però eccessivamente rigide e rigorose. I criteri adottati hanno così consentito di ritenere ammissibile una significativa percentuale di emendamenti dell'opposizione. Per quanto riguarda i subemendamenti, va ricordato poi come la fissazione di un termine per la presentazione degli stessi sia stata disposta in accoglimento di una specifica richiesta dell'opposizione. A seguito di tale decisione si è avuta la presentazione, da parte dell'opposizione medesima, di più di duecento subemendamenti, di stampo chiaramente ostruzionistico. A questo proposito, non può non evidenziarsi che, se deve ritenersi senz'altro legittimo il ricorso a pratiche ostruzionistiche da parte dell'opposizione, altrettanto legittimo è però il ricorso a strumenti di segno contrario da parte della maggioranza. A ciò si aggiunga, per quel che attiene in modo più specifico alle perplessità manifestate dal senatore Calvi sulla decisione della Presidenza di ritenere ammissibili i citati subemendamenti del relatore, che l'infondatezza delle stesse risulta anche da uno degli esempi adottati dallo stesso senatore Calvi; infatti nel subemendamento 2.53/1 il mancato riferimento alle funzioni semidirettive non costituisce una svista priva di ogni reale portata modificativa, ma piuttosto un vero e proprio intervento correttivo del testo dell'emendamento del Governo e del disegno di legge originario.

Ricorda infine che dei subemendamenti del relatore (tutti ripubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, unitamente all'emendamento 2.53 del Governo), cui ha fatto riferimento il senatore Calvi, i subemen-

damenti 2.53/32 e 2.53/204 sono stati approvati in una nuova formulazione – 2.53/32 (testo 2) e 253/204 (testo 2) – che contiene alcune leggere differenze rispetto a quella originaria.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) rileva come l'opposizione abbia tenuto, anche in questa lettura che è seguita al rinvio alle Camere del disegno di legge in titolo, un atteggiamento che non può essere giudicato ostruzionistico. Il concreto svolgimento dell'esame testimonia invece come la contrarietà al provvedimento si sia manifestata in maniera costruttiva mediante la presentazione di numerosi emendamenti con i quali le opposizioni hanno cercato di correggere in maniera gradualistica il progetto di riforma proposto dalla maggioranza.

Rimane in ogni caso inalterato il giudizio negativo già manifestato ampiamente nel corso del dibattito, poiché, a conclusione di questa fase, la filosofia che ha ispirato l'intero disegno di legge è comunque rimasta immutata. In verità, il messaggio del Presidente della Repubblica richiamava le Camere ad un riesame che tenesse conto di uno spettro più ampio di questioni e non solo dei quattro punti sui quali espressamente si sono incentrati i rilievi di palese incostituzionalità. In particolare, il problema centrale era ed è restato quello dei rapporti tra l'ordine giudiziario e il potere politico; l'intervento «chirurgico» operato dalla maggioranza non si è dimostrato capace di fornire le risposte attese ed ha prodotto risultati diversi, in quanto, se da un lato, si è cercato di definire in maniera accettabile il potere del Ministro nel delineare al Parlamento il suo programma di politica del diritto anche per quel che concerne gli aspetti organizzativi legati alla predisposizione di risorse materiali per corrispondere alla domanda di giustizia, dall'altro, si è però conservato l'intento di svuotare il Consiglio superiore della magistratura delle funzioni ad esso assegnate dalla Costituzione in materia di reclutamento e di carriera dei magistrati.

Viene quindi in rilievo come la pervicacia con la quale si è voluto procedere all'interno del rigido tracciato dei «quattro punti» citati abbia prevalso sulla necessità tenere ben presente il quadro di riferimento costituzionale che definisce in maniera inequivoca ambiti e limiti dei diversi poteri. Se poi corrispondesse al vero, come da più parti è stato ventilato, che questa maggioranza intenderebbe trasfondere nel testo in esame la disposizione del decreto-legge 30 dicembre 2004 n. 314 di proroga di termini legislativi (ormai in scadenza), relativa alla nota vicenda della Direzione della procura nazionale antimafia al fine di impedire al procuratore Caselli di esservi nominato, allora risulterebbe del tutto plasticamente evidente la fondatezza dei rilievi critici sopra svolti circa il rispetto del principio della divisione dei poteri da parte dell'attuale maggioranza.

In altri termini, la maggioranza ha, a suo avviso, preferito chiudere gli occhi di fronte ai delicati profili richiamati dal messaggio presidenziale che investono i rapporti tra esecutivo, Parlamento, Consiglio superiore della magistratura ed anche Corte costituzionale per fermarsi ad una sua interpretazione riduzionistica.

In conclusione, nell'esprimere il voto contrario, il senatore Dalla Chiesa ribadisce lo spirito costruttivo che ha animato la sua parte politica nell'esame del provvedimento, come ad esempio quando ha proposto l'istituzione dell'anagrafe nazionale dei procedimenti, proposta respinta con qualche difficoltà argomentativa dalla maggioranza, conferma l'apprezzamento per talune riformulazioni apparse comunque migliorative ma deve dichiarare una netta contrarietà al testo per le numerose e irrisolte questioni di coerenza costituzionale che contiene.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Bobbio a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n.1296-B/bis, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B/BIS

Art. 2.

2.53

IL GOVERNO

a) Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera *g*), numero 1), le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;»;

2. alla lettera *g*), numero 3), le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;»;

3. alla lettera *h*), numero 17), le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse; dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;»;

4. alla lettera *i*), numero 6), le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse; dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;»;

5. alla lettera *l*), numero 3), dopo le parole: «posti vacanti» è inserita la seguente: «residuati»;

6. alla lettera *l*) il numero 3.1) è sostituito dal seguente:

3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

7. alla lettera *l*) il numero 3.2) è sostituito dal seguente:

3.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per oli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale

formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

8. alla lettera *l*) il numero 3.3) è sostituito dal seguente:

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

9. alla lettera *l*) il numero 3.4) è sostituito dal seguente:

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

10. alla lettera *l*) il numero 3.5) è sostituito dal seguente:

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegna i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

11. alla lettera *l*), numero 4), dopo le parole: «posti vacanti» è inserita la seguente: «residuati»;

12. alla lettera *l*), numero 4.1) è sostituito dal seguente:

4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requiranti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

13. alla lettera *l*), numero 4.2) è sostituito dal seguente:

4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requiranti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

14. alla lettera *l*), numero 4.3) è sostituito dal seguente:

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

15. alla lettera *l*), numero 4.4) è sostituito dal seguente:

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso

per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

16. alla lettera *l*) il numero 4.5) è sostituito dal seguente:

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

17. alla lettera *l*) numero 7), dopo le parole: «posti vacanti» è inserita la seguente: «residuati»;

18. alla lettera *l*), numero 7.1) è sostituito dal seguente:

7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

19. alla lettera *l*), numero 7.2) è sostituito dal seguente:

7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

20. alla lettera *l*), numero 7.3) è sostituito dal seguente:

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

21. alla lettera *l*), numero 7.4) è sostituito dal seguente:

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

22. alla lettera *l*) il numero 7.5) è sostituito dal seguente:

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità, assegni i posti

di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

23. alla lettera *l*) numero 9), dopo le parole: «posti vacanti» è inserita la seguente: «residuati»;

24. alla lettera *l*), numero 9.1) è sostituito dal seguente:

9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

25. alla lettera *l*), numero 9.2) è sostituito dal seguente:

9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

26. alla lettera *l*), numero 9.3) è sostituito dal seguente:

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

27. alla lettera *l*), numero 9.4) è sostituito dal seguente:

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

28. alla lettera *l*) il numero 9.5) è sostituito dal seguente:

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

29. alla lettera *l*) dopo il numero 11) sono inseriti i seguenti:

11-*bis*) i corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità, il cui esito ha una validità di sette anni salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso, possano essere sostenuti, rispettivamente, a decorrere dal settimo e dal decimo anno dall'ingresso in magistratura;

11-ter) la valutazione di idoneità ottenuta all'esito dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado e di legittimità abbia durata quinquennale;

30. alla lettera *m*) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al Ministro della giustizia per il concerto le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia, fuori dei casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi;

2) il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) in concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo;

3) il numero 2) è inserito il seguente:

2-bis) la valutazione di idoneità ottenuta all'esito dei concorsi per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive abbia durata quinquennale.

b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *o*), dopo le parole: «a funzioni superiori» sono aggiunte le seguenti: «, il cui esito favorevole abbia la validità prevista dal comma 1, lettera *l*) numero 11-bis,»;

2) alla lettera *t*), il primo periodo è sostituito dal seguente: «Prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della ma-

gistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest'ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p);».

c) Al comma 9, lettera f), secondo periodo, le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura».

2.53/1

IL RELATORE

All'emendamento 2.53, alla lettera a) sostituire i paragrafi 1), 2) 3) e 4) con i seguenti:

1) Alla lettera g) sostituire i numeri 1), 2), 3) e 4) con i seguenti:

«1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);»;

2) alla lettera h) sostituire il numero 17) con il seguente:

«17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della

magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte;»

3) alla lettera *i*), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte;».

2.53/32

IL RELATORE

All'emendamento 2.53, alla lettera a) sostituire i paragrafi da 5) a 28) con seguente:

5) Alla lettera 1) sostituire i numeri 3), 4), 7) e 9) con i seguenti:

3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*) numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

4.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*) numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3) seconda parte,

tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso.

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

9.2) per il 30 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno.

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assigni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli per titoli ed esami, scritti ed orali.».

2.53/32 (testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 2.53, alla lettera a) sostituire i paragrafi da 5) a 28) con seguente:

5) Alla lettera 1) sostituire i numeri 3), 4), 7) e 9) con i seguenti:

3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

4.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*) numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rile-

vanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3) seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso.

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegnati i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitano funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

9.2) per il 30 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno.

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegnati i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli per titoli ed esami, scritti ed orali;

e aggiungere dopo il numero 10) il seguente:

10-bis) l'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità abbia una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso».

2.53/187

IL RELATORE

All'emendamento 2.53, alla lettera a), sostituire il paragrafo 30) con il seguente:

«6) Alla lettera *m*) sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti gli ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al Ministro della Giustizia per il concerto le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi;

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo».

2.53/204

IL RELATORE

All'emendamento 2.53, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) al comma 2, alla lettera t), il primo periodo è sostituito dal seguente: «prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo aver frequentato l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest'ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p);

c) al comma 9, alla lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1)».

2.53/204 (testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 2.53, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera o) dopo le parole: «a funzioni superiori» sono inserite le seguenti: «il cui esito abbia la validità prevista dal comma 1, lettera l), numero 10-bis)»;

2) alla lettera t), il primo periodo è sostituito dal seguente: «prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo aver frequentato l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest'ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p);

c) al comma 9, alla lettera *f)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera *e)*, fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera *l)*, numeri 7.1) e 9.1)».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

225ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE*

(2091) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo - Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° aprile 2003.

Il presidente PROVERA ricorda ai presenti che era pervenuto in data 12 febbraio 2004 il parere della Commissione giustizia sul disegno di legge in esame e che esso recava, tra l'altro, alcune osservazioni critiche circa le prerogative di cui si gioverebbe l'Istituto Italo - Latino Americano in base all'Accordo in ratifica. La Commissione aveva quindi convenuto di sospendere l'esame per svolgere alcuni approfondimenti. È a disposizione di tutti i senatori una memoria proveniente dagli uffici del Ministero degli affari esteri nella quale si forniscono i chiarimenti relativi ai rilievi giuridici sollevati nel parere citato. Come già prospettato in sede di Ufficio di Presidenza, auspica quindi che in una prossima seduta si possa procedere al seguito dell'esame del disegno di legge anche con la presenza dell'estensore del parere deliberato dalla Commissione giustizia.

Il relatore MORSELLI (AN) si dice propenso a proseguire celermente l'esame in Commissione, dal momento che i rilievi esposti nel più volte citato parere della Commissione giustizia hanno trovato, nei chiarimenti forniti dagli uffici del Ministero, una adeguata replica. Ritenendo quindi che la Commissione sia in grado di proseguire e concludere agevolmente l'esame sulla base dell'approfondita istruttoria svolta, osserva come eventuali ulteriori rilievi o controdeduzioni possano essere, se del caso, svolti

nel corso dell'esame in Assemblea, senza che la presenza in Commissione dell'estensore del parere, che tra l'altro risale a molti mesi addietro, possa aggiungere alcunché agli elementi di cui la Commissione già dispone.

Tra l'altro, prosegue il relatore, il ritardo nell'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in questione appare ormai singolare e grave.

Interviene quindi il senatore PIANETTA (*FI*) proponendo che sia il relatore a dare conto alla Commissione del parere della Commissione giustizia e dei rilievi forniti dagli uffici del Ministero, sintetizzando i termini della questione. Ciò potrà contribuire a fugare i residui dubbi e le controversie interpretative che concernono il testo dell'Accordo in ratifica.

Il senatore FORLANI (*UDC*) osserva come, in via generale, non possa dirsi inopportuna la proposta di invitare il relatore del parere espresso dalla Commissione giustizia a prendere parte all'ultima fase del procedimento istruttorio in Commissione, ma, a fronte della forte determinazione del relatore, si dice in linea di massima disponibile a che si possa rinviare in sede di Assemblea l'approfondimento del dibattito sul disegno di legge.

Il presidente PROVERA chiarisce come la mancanza di speditezza nell'esame dell'Atto Senato 2091 sia stata determinata dalla puntuale ed argomentata formulazione dei rilievi emersi nell'esame in sede consultiva presso la Commissione giustizia. Ricordando come, del resto, vi siano stati altri casi di approfondimento dell'esame sui disegni di legge d'autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali e che non sono mancati anche ritardi notevoli per l'esame di provvedimenti assai significativi come quelli di riforma della disciplina sulla cooperazione allo sviluppo, conclude precisando che la partecipazione dell'estensore del parere ai lavori della Commissione non determinerebbe eccessive lungaggini.

Ha di nuovo la parola il relatore MORSELLI (*AN*) il quale ricorda come ormai sia passato quasi un anno dall'emissione del parere da parte della Commissione giustizia e quindi tale lungo periodo sia da considerarsi sufficiente per un'ampia rimediazione sul merito di un provvedimento nei confronti del quale, del resto, la stessa Commissione giustizia ha solo espresso alcune riserve su precise disposizioni.

Gli appare dunque pretestuoso il continuo richiamo a quel parere, poiché tale atteggiamento rappresenta ormai un inutile espediente dilatorio e una strumentalizzazione di alcuni puntuali rilievi giuridici per nascondere la contrarietà di alcune parti politiche a procedere alla ratifica dell'Accordo. Egli, pertanto, si dissocia pienamente da ogni decisione volta a determinare ulteriori ritardi nell'esame del provvedimento, ormai innegabilmente urgente, dal momento che la firma dell'Accordo di sede risale addirittura al 2001.

Conclusivamente, come relatore prende atto che, anche tra le file della maggioranza, non pare esservi una volontà unanime alla conclusione favorevole del procedimento di autorizzazione alla ratifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

634ª Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(3276) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Il senatore FERRARA (FI), in sostituzione del relatore Izzo, illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi agli articoli da 1 a 6 del disegno di legge in titolo, ivi inclusi gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, segnalando, per quanto di competenza che la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte recanti disposizioni identiche o analoghe a quelle recate dai seguenti emendamenti: 1.8, 1.10, 1.6, 1.7, 1.11, 1.15, 1.13, 1.17, 1.14, 1.18, 1.19, 1.0.1/2, 1.0.6, 1.0.3, 1.0.203, 1.0.14, 1.0.204, 1.0.13, 1.0.5, 1.0.9, 1.0.4, 2.200, 2.5, 2.6, 2.11, 2.300, 3.1, 3.11, 3.12, 3.13, 3.140/3, 3.140/4, 3.15, 3.16, 5.204, 5.5, 5.205, 5.6, 5.11, 5.12 (in relazione al quale non è stata recepita la condizione già posta dalla Commissione); 5.22, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.6, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.19, 5.0.101, 5.0.16, 5.0.17, 6.0.7, 6.0.10, 6.0.11 e 6.0.12.

Segnala altresì che le seguenti proposte sembrano recare maggiori oneri non coperti nonché, in taluni casi, non quantificati: 1.202; 1.0.209

(limitatamente al comma 9, occorre inoltre valutare i possibili effetti dei commi 1 e 3); 2.204; 3.0.50/2; 3.0.500; 5.205a (limitatamente al comma 2-ter, occorre inoltre valutare gli effetti del comma 2-quater); 5.130 (a seguito delle modificazioni ivi introdotte dalla Commissione di merito sulla proposta in ordine alla quale la Commissione bilancio ha già reso un parere di nulla osta); 5.0.102; 5.0.104; 6.0.3/3 e 6.0.100 (limitatamente al riferimento dei rispettivi commi 5 alla soppressione dell'articolo 150, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, volto a coprire le spese della Camera arbitrale per i lavori pubblici); 6.0.102.

Riscontra inoltre l'esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dai seguenti emendamenti, al fine di verificare la congruità delle relative clausole di copertura finanziaria: 1.200 e 1.0.205 (che comunque appaiono corredati di clausole di copertura finanziaria particolarmente significativa); 1.201; 1.204; 4.0.101 (valutando la compatibilità della norma con il tetto di spesa ivi previsto). Rileva, inoltre, che occorre valutare l'opportunità di richiedere il parere sull'uso in difformità del Fondo speciale in relazione alle seguenti proposte: 1.0.1/4, 1.0.1/3 e 3.0.50/1 (verificando comunque se residuino nell'accantonamento ivi richiamato risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali); 2.201; 3.0.2/2.

Occorre altresì valutare se possano derivare eventuali oneri dalle seguenti proposte: 1.0.200/4 (verificando se non possa determinare la concessione di ulteriori finanziamenti oltre a quelli già previsti dalla legislazione vigente); 1.0.201, 1.0.10 e 1.0.208 (da valutare con particolare riferimento alla possibilità di ammettere deroghe alla disattivazione delle scuole di specializzazione prevista dall'articolo 13, comma 6, del decreto n. 509 del 1999); 1.0.202 (in relazione alla quale occorre valutare l'opportunità di una riformulazione che specifichi che le risorse richiamate al comma 1 devono costituire un limite massimo di spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2); 1.0.260 (testo 2) (sul conferimento degli incarichi di Presidenza); 1.0.206 (che ridefinisce le procedure per la nomina in ruolo dei ricercatori e dei professori universitari); 2.120 (valutando se la norma non determini la copertura delle finalità cui sono destinate, a legislazione vigente, le risorse ivi richiamate); 3.201 (riscontrandosi l'esigenza di valutare la compatibilità della norma con il perseguimento delle finalità previste dalla legge n. 443 del 2001 di cui vengono ulteriormente attinte, rispetto a quanto già previsto dall'articolo 3 del testo, le risorse); 5.206 (di cui occorre valutare la compatibilità con i vincoli posti dalla legge finanziaria in merito alle assunzioni a tempo determinato nonché possibili deroghe alle limitazioni poste dalla legislazione vigente alle assunzioni di esperti); 5.0.100 (che introduce la facoltà di restare in servizio oltre gli attuali limiti di età per il personale dirigente, direttivo e di supporto tecnico delle Forze di polizia); 6.0.3 (da valutare in relazione alla sostituzione della Camera arbitrale per i lavori pubblici prevista dalla legislazione vigente con il ripristino di collegi arbitrali *ad hoc* per la definizione di controversie concernenti l'esecuzione di appalti pubblici);

6.0.104 (che in relazione agli eventi calamitosi verificatisi in Campania e Basilicata estende la cessione di alloggi in proprietà alle popolazioni interessate anche ai prefabbricati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale).

Riscontra altresì l'esigenza di verificare se la riduzione delle risorse disponibili per il fondo nazionale per le politiche sociali, disposta dal comma 1, lettera *b*) della proposta 6.0.103 sia suscettibile di privare della copertura gli interventi attualmente a carico del suddetto fondo, nonché di valutare se la soppressione del riferimento ai militari di truppa, previsto dalle lettere *e*) ed *f*) del comma 2, possa determinare effetti in ordine al trattamento economico riconosciuto a coloro che sono ammessi al servizio civile. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi ai suddetti articoli.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti sui quali la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In merito alla proposta 5.205a, osserva che non vi sono profili finanziari critici in quanto si tratta di una proposta volta a regolare la mobilità interna di personale già in servizio presso le amministrazioni pubbliche escludendo che essa possa determinare, in alcun modo, nuove assunzioni. Sugli emendamenti 1.200 e 1.0.205 nonché sulle proposte 1.201 e 1.204, esprime l'avviso contrario del Governo per i profili finanziari critici, pur considerando tali ultime condivisibili nel merito. Con riferimento alle proposte 1.0.1/4, 1.0.1/3 e 3.0.50/1, esprime avviso contrario in quanto le risorse degli accantonamenti ivi indicati sono destinate alla copertura finanziaria di un emendamento che riguarda il personale dei ferrovieri. Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.260 (testo 2), esprime altresì avviso contrario in quanto suscettibile di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato. Per quanto attiene alla proposta 6.0.103, limitatamente ai chiarimenti richiesti sulla lettera *b*) del comma 1, fa presente che la modifica si rende necessaria in quanto a seguito dell'abrogazione dei commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 303 del 1999, l'Agenzia per il servizio civile non è stata costituita e le competenze in materia di servizio civile sono rimaste in capo all'Ufficio nazionale per il servizio civile, organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono venute meno, quindi, le funzioni di vigilanza attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che giustificavano la confluenza del Fondo nazionale del servizio civile nel Fondo nazionale per le politiche sociali. In merito poi alle disposizioni indicate nelle lettere *e*) ed *f*) del comma 2, fa presente che esse non hanno riflessi finanziari negativi per il bilancio dello Stato, trattandosi di norme volte a conferire il riconoscimento di un attestato concernente lo svolgimento del servizio civile. Esprime, infine, avviso contrario sulle proposte 1.202, 1.0.209, 2.204, 3.0.50/2, 3.0.500, 5.0.102, 5.0.104, 6.0.102, 4.0.101, 1.0.201, 1.0.10, 1.0.208, 1.0.206, 2.120, 5.206, 5.0.100 e 6.0.104, in

quanto suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) interviene sulla proposta 5.205a per rilevare che il comma 2-ter appare oneroso in quanto suscettibile di prolungare i periodi di comando o di fuori ruolo del personale ivi indicato con evidenti riflessi negativi per il bilancio dello Stato. Sulla proposta 1.0.260 (testo 2) ritiene che in assenza di una quantificazione degli oneri non si possa esprimere un avviso favorevole, posto che essa sembra suscettibile, attraverso il riconoscimento di un diritto soggettivo alla partecipazione di un corso-concorso, di immettere in ruolo personale che altrimenti non ne avrebbe diritto. Anche sulla proposta 6.0.3 rileva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri ad essa connessi, non appare che sussistano le condizioni per rendere un parere non ostativo. Infine, per quanto concerne l'emendamento 6.0.103, solleva alcune perplessità in merito alla formulazione dello stesso, atteso che dal rilascio dell'attestato potrebbe derivare un diritto alla ricostruzione, ai fini economici e previdenziali, della carriera dei soggetti ivi indicati.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene che sia inaccettabile la motivazione adottata dal sottosegretario Ventucci sulle proposte 1.0.1/4, 1.0.1/3 e 3.0.50/1, posto che esse risulterebbero prive di copertura finanziaria soltanto nella misura in cui il Governo ha impiegato lo stesso accantonamento per coprire una propria proposta emendativa. Ritiene pertanto che sulle citate proposte non si possa esprimere un avviso contrario con l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Sull'emendamento 1.0.200/4 osserva che, a suo giudizio, non possano determinarsi erogazioni di ulteriori finanziamenti rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. In merito alla proposta 1.0.202, ritiene opportuna la riformulazione suggerita dal relatore sebbene consideri necessario sopprimere la previsione del trasferimento per mobilità di docenti, anche di ruolo presso università straniere. Per quanto attiene, poi, alla proposta 2.120, osserva che essa appare suscettibile di destinare ad altre finalità risorse già vincolate a legislazione vigente, determinando, in tal modo, possibili effetti negativi per il bilancio dello Stato. Sulla proposta 3.201, fa presente come non si possa esprimere avviso contrario indicando l'articolo 81 della Costituzione, in quanto non ritiene che essa determini una carente copertura finanziaria delle norme ivi previste. Con riferimento, infine, alla proposta 6.0.3, rileva che la sostituzione di una Camera arbitrale nazionale con una molteplicità di collegi arbitrali è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Interviene il senatore PIZZINATO (*DS-U*) per sollevare alcune perplessità in merito alla proposta citata dal sottosegretario Ventucci relativa al personale dei ferrovieri, in quanto ad oggi non esiste più personale dipendente delle Ferrovie dello Stato.

Il senatore NOCCO (*FI*), in merito alla proposta 1.0.202, non conviene con le osservazioni svolte dal senatore Morando, in quanto ritiene che la proposta non sia suscettibile di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato. Analogamente, per la proposta 6.0.3, rileva che essa sia meramente volta a snellire le procedure senza effetti negativi per la finanza pubblica. Infine, con riferimento all'emendamento 1.0.260 (testo 2), non ravvisa profili finanziari critici giacché esso interessa personale che svolge già funzioni di grado superiore.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) rileva, in merito alla proposta 1.0.260 (testo 2), che trattandosi di norme che riguardano incarichi già conferiti, non possono determinarsi effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI, in merito all'emendamento 5.130, propone di eliminare il riferimento alle posizioni sovranumerarie, al fine di ristabilire la formulazione sulla quale la Commissione bilancio ha già reso un parere non ostativo. Con riferimento alle proposte 6.0.3/3 e 6.0.100, come pure segnalato dal relatore, ritiene opportuno escludere dal comma 5 la soppressione della norma volta a coprire le spese della Camera arbitrale per i lavori pubblici. In difformità dall'avviso del Governo, propone, altresì, di esprimere avviso favorevole sulle proposte 1.200 e 1.0.205, in quanto corredate di maxi coperture in grado di escludere effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Dichiaro, poi, di condividere l'avviso del Governo sulle proposte 1.201 e 1.204, in quanto non è possibile stabilire la congruità delle risorse necessarie per garantire la neutralità finanziaria delle norme ivi previste. In merito all'emendamento 4.0.101, rileva che le norme da esso recate non possono essere finanziariamente contenibili nell'ambito di un tetto di spesa. Dichiaro, poi, di condividere l'avviso del senatore Morando sulle proposte 1.0.1/4, 1.0.1/3 e 3.0.50/1: propone, pertanto, di esprimere avviso contrario, senza indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte in questione, senza peraltro ravvisare l'opportunità di richiedere il parere sull'uso in difformità del Fondo speciale. Ricorda, poi, che sulla base dello stesso assunto previamente espresso dal Governo sui fondi speciali del Ministero degli affari esteri, la Commissione ha reso parere contrario alla Commissione di merito, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.0.1/2, 1.0.4 e 2.5. Propone, pertanto, di esprimere avviso contrario senza indicare l'articolo 81 della Costituzione sulle suddette proposte, a parziale rettifica del parere già reso, al fine di garantire la coerenza dell'orientamento espresso dalla Commissione.

Con riferimento alla proposta 1.0.202, ritiene, poi, opportune le osservazioni svolte dal senatore Morando e conviene con la necessità di condizionare l'avviso favorevole della Commissione alle modifiche dei commi 1 e 2, volte a garantire il limite massimo di spesa. Per quanto attiene all'emendamento 1.0.260 (testo 2), stanti le modifiche introdotte al testo originario volte a garantire il rispetto dei limiti alle nuove assunzioni al momento vigenti, ritiene che si possa esprimere un avviso contrario senza

l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Relativamente all'emendamento 6.0.3, comunica che è stata trasmesso al Parlamento un atto di segnalazione da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in merito al quale rileva che, eccetto per i profili di merito, esso non interessa i profili di competenza della Commissione, giustificando, pertanto, un avviso favorevole sulla proposta in questione. Ritiene, poi, ragionevole esprimere un avviso favorevole sulla proposta 6.0.103, alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo.

Osserva, infine, che le proposte 2.201, 3.0.2/2, 1.0.200/4 e 3.201 non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari per il bilancio dello Stato, mentre conviene con l'avviso contrario del Governo sulle proposte 1.0.201, 1.0.10, 1.0.208, 1.0.206, 2.120, 5.206, 5.0.100 e 6.0.104. Al fine di approfondire i profili finanziari connessi alle proposte 1.0.250/1 (testo 2), 1.0.120/1, 3.0.2/4, 3.0.50/3, 5.5 (testo 2), 5.205 (testo 2), 5.205a e 5.0.19 (testo 2), propone di rinviarne il seguito ad altra seduta.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) prende atto dell'avviso contrario sulla proposta 5.0.102, preannunciando l'intenzione di esaminarne più attentamente i profili finanziari critici, stante l'urgenza di risolvere le questioni ad esso sottese.

Il sottosegretario VENTUCCI conviene con la proposta del Presidente di rinviare il seguito dell'esame delle proposte 1.0.250/1 (testo 2), 1.0.120/1, 3.0.2/4, 3.0.50/3, 5.5 (testo 2), 5.205 (testo 2), 5.205a e 5.0.19 (testo 2).

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, il relatore FERRARA (*FI*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6 del disegno di legge in titolo, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, ad eccezione della proposte 1.0.250/1 (testo 2), 1.0.120/1, 3.0.2/4, 3.0.50/3, 5.5 (testo 2), 5.205 (testo 2), 5.205a e 5.0.19 (testo 2), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle seguenti proposte con le condizioni rispettivamente formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che alla proposta 5.130 siano soppresse le parole: «anche in soprannumero»;

che alla proposta 1.0.202 il comma 1 sia sostituito dal seguente: «La Scuola di Ateneo per l'alta formazione europea "Jean Monnet" della Seconda Università di Napoli, a cui è affidata l'attività di formazione, insegnamento a distanza, ricerca e informazione connesse con gli obiettivi del partenariato euro-mediterraneo, resta abilitata, nell'ambito del programma triennale del fabbisogno di personale approvato per la Seconda Università di Napoli, nei limiti dei fondi assegnati dall'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad integrare il proprio auto-

nomo organico.» e al comma 2 siano anteposte le parole: «Nei limiti delle risorse di cui al comma 1»;

che alle proposte 6.0.3/3 e 6.0.100, ai rispettivi commi 5, le parole: «7, 8 e 11» siano sostituite dalle seguenti: «7 e 8».

La Commissione esprime inoltre parere contrario sulle proposte 1.19, 1.0.1/2, 1.0.4, 2.5, 1.0.1/4, 1.0.1/3, 3.0.50/1 e 1.0.260 (testo 2), parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.8, 1.10, 1.6, 1.7, 1.11, 1.15, 1.13, 1.17, 1.14, 1.18, 1.0.6, 1.0.3, 1.0.203, 1.0.14, 1.0.204, 1.0.13, 1.0.5, 1.0.9, 2.200, 2.6, 2.11, 2.300, 3.1, 3.11, 3.12, 3.13, 3.140/3, 3.140/4, 3.15, 3.16, 5.204, 5.5, 5.205, 5.6, 5.11, 5.12, 5.22, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.6, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.19, 5.0.101, 5.0.16, 5.0.17, 6.0.7, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 1.202, 1.0.209, 2.204, 3.0.50/2, 3.0.500, 5.0.102, 5.0.104, 6.0.102, 1.201, 1.204, 4.0.101, 1.0.201, 1.0.10, 1.0.208, 1.0.206, 2.120, 5.206, 5.0.100 e 6.0.104 nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.».

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore viene, infine, approvata ed il seguito dell'esame delle proposte 1.0.250/1 (testo 2), 1.0.120/1, 3.0.2/4, 3.0.50/3, 5.5 (testo 2), 5.205 (testo 2), 5.205a e 5.0.19 (testo 2) viene, poi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 14,45, non avrà luogo. Comunica, altresì, che è sconvocata la seduta notturna della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 20,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

365^a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo aver ricordato che la Commissione non è riuscita ad esprimere il parere sulla proposta governativa di nomina del presidente della Società italiana autori ed editori (SIAE), la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) dichiara che giudicherebbe grave un eventuale scelta del Governo di ricorrere al commissariamento della Società.

Se ciò si verificasse, in assenza del parere parlamentare, ella riterrebbe assai discutibile il ruolo svolto dalla Commissione di mero spettatore delle polemiche che hanno accompagnato l'esame dell'atto e che sono emerse anche nel corso degli incontri informali svolti dal Presidente relatore.

Il presidente ASCIUTTI esprime l'auspicio che il Governo non intenda ricorrere al commissariamento della SIAE.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) sollecita la conclusione dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo, avviata dalla Commissione, tanto più alla luce di ciò che si sta verificando nel settore.

Il PRESIDENTE ribadisce la propria disponibilità ad una sollecita conclusione dell'indagine conoscitiva, per chiudere la quale ritiene tuttavia imprescindibile attendere la replica del ministro Urbani.

Coglie peraltro l'occasione per comunicare che il ministro Moratti ha dato la propria disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla multiculturalità, che si svolgeranno mercoledì prossimo, 9 marzo.

IN SEDE CONSULTIVA

(3269) Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era chiusa la discussione generale.

In sede di replica, ha la parola il relatore BEVILACQUA (AN), il quale illustra uno schema di parere favorevole nel quale dichiara di aver recepito le principali considerazioni emerse nel corso del dibattito e che risulta dal seguente:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

la Costituzione per l'Europa rappresenta un documento di rilevanza storica per la sua originalità rispetto alla storia complessa e complessiva del vecchio continente,

pertanto, essa va esaminata senza alcuna concessione ad enfatiche retoriche (non necessarie ed anzi rischiose di cedere a strumentalizzazioni inopportune),

espresse apprezzamento:

per l'importante affermazione secondo cui la Costituzione si richiama alle eredità culturali, religiose ed umanistiche dei popoli d'Europa, la cui diversità può ritenersi una ricchezza e non una debolezza per l'auspicato processo di armonizzazione ed unificazione,

per il rivendicato carattere pluralistico, che costituisce forte elemento identificativo dell'idea di Europa, voluta «unita nella diversità» in quanto consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, cui sono affidati l'evoluzione della società, il progresso sociale, gli sviluppi scientifici e tecnologici dei suoi popoli,

pur rilevando taluni limiti derivanti dall'essere frutto di un compromesso fra i 25 Paesi membri dell'Unione, quali ad esempio il mancato riconoscimento dell'inevitabile presenza di valori cristiani nella complessa eredità storica ed ideale dell'Europa,

considerato, per quanto concerne gli ambiti di propria competenza, che:

la Costituzione recepisce molte delle disposizioni già recate nell'ordinamento comunitario vigente ed in particolare nel Trattato di Roma e nella Carta europea dei diritti sottoscritta a Nizza,

la ricerca è inserita fra le materie concorrenti, la cui disciplina viene dettata sia dall'Unione che dagli Stati membri,

la cultura, l'istruzione, la formazione professionale e lo sport rappresentano invece settori dove l'Unione ha una competenza limitata allo svolgimento di azioni di sostegno, di coordinamento e di complemento rispetto alle politiche dei singoli Stati membri,

registrato in particolare con favore, in materia di ricerca, che:

l'articolo II-73, nel confermare i contenuti recati all'articolo 13 della citata Carta dei diritti, stabilisce che le arti e la ricerca scientifica sono libere e che la libertà accademica deve essere rispettata,

nella specifica sezione (n. 9) ad essa dedicata nell'ambito delle politiche europee, si ribadiscono nella sostanza le disposizioni del Trattato di Roma, secondo cui l'azione dell'Unione è diretta a rafforzare le proprie basi scientifiche e tecnologiche attraverso la costituzione di uno spazio europeo della ricerca nel quale ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologie circolino liberamente, nonché a favorire lo sviluppo della competitività (articolo III-249, comma 1),

per conseguire dette finalità, si ribadisce altresì che l'Unione, da un lato, incoraggia le imprese, i centri di ricerca e le università nella loro attività di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità (III-248, comma 2) e, dall'altro, è tenuta a favorire la cooperazione tra imprese, centri di ricerca ed università, la promozione della cooperazione con Paesi terzi ed organizzazioni internazionali, nonché l'incentivazione della mobilità dei ricercatori,

viene ora attribuito alla Commissione europea, oltre al compito di la garantire la coerenza delle attività di coordinamento delle politiche di ricerca perseguite dall'Unione e dai Paesi membri (già previsto all'articolo 165 del Trattato di Roma), anche quello di operare attraverso la definizione di orientamenti ed indicatori, l'organizzazione di scambi di migliori pratiche, nonché la predisposizione di elementi per il controllo e la valutazione periodici (articolo III-250),

l'articolo III-254, di carattere innovativo, demanda all'Unione la predisposizione di una politica spaziale europea,

l'articolo III-121, anch'esso innovativo, stabilisce che le politiche dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e spazio (oltre che di pesca, trasporti e mercato interno) devono tener conto delle esigenze di benessere degli animali, che devono essere a loro volta temperate con il rispetto delle normative nazionali nonché delle tradizioni e dei patrimoni regionali,

con riferimento al diritto all'istruzione, valutati inoltre positivamente:

l'inclusione, a fianco del diritto all'istruzione, già contemplato nella citata Carta europea dei diritti, anche di quello alla formazione professionale e continua (II-74, comma 1),

la previsione, anch'essa innovativa, della facoltà di accesso gratuito all'istruzione obbligatoria (comma 2),

la libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici e del diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche (comma 3),

l'affermazione che, nell'attuazione delle politiche definite nella Parte III del Trattato, l'Unione deve tener conto delle esigenze connesse, fra l'altro, con la promozione di un livello elevato di istruzione e formazione (articolo III-117),

i contenuti della sezione (n. 5) appositamente consacrata al settore dell'istruzione nell'ambito del Capo V, in gran parte confermativi della disciplina vigente, con particolare riferimento: allo sviluppo di un'istruzione di qualità, da attuarsi incentivando la cooperazione tra Stati membri, e, qualora necessario, sostenendone e completandone l'azione; al riconoscimento, quanto al contenuto dell'insegnamento e all'organizzazione del sistema di istruzione nonché alle diversità culturali e linguistiche, della piena responsabilità degli Stati membri; alla tipologia delle politiche di settore, dirette ad accrescere la dimensione europea dell'istruzione (quali la promozione dello studio delle lingue degli Stati membri, la mobilità degli studenti e degli insegnanti il reciproco riconoscimento dei diplomi e dei periodi di studio, lo sviluppo degli scambi di studenti, la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, nonché l'istruzione a distanza),

il venir meno della regola di voto a maggioranza qualificata per l'adozione di apposite raccomandazioni del Consiglio, su proposta della Commissione, dirette a perseguire i richiamati obiettivi,

giudicato altresì positivamente, quanto al settore culturale, che:

sia riconosciuto un ruolo di primo piano all'eredità culturale sia nel preambolo alla Parte I che in quello alla Parte II,

sia demandato all'Unione il rispetto della ricchezza della diversità culturale e linguistica, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo (articolo I-3, al comma 3), nell'ottica di un approccio strategico innovativo in grado di assicurare un effettivo impegno comune nello sviluppo di uno dei settori strategici per l'Europa e per l'Italia,

il rispetto delle diversità culturali e linguistiche, oltre che religiose, rappresenti uno dei valori portanti dell'Unione (articolo II-82, confermativi dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali),

anche alla cultura sia consacrata una specifica sezione (n. 3), nell'ambito dei settori nei quali l'Unione può decidere di svolgere un'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento,

in detta sezione siano ribaditi, fra gli obiettivi, da un lato, la promozione della cooperazione tra Stati membri e, dall'altro, se ritenuto necessario, il sostegno diretto in taluni ambiti, quali il miglioramento della conoscenza della cultura e della storia europea, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, nonché la creazione artistica e letteraria,

per l'adozione di atti comunitari diretti a perseguire tali finalità, rispetto a quanto invece attualmente previsto all'articolo 151 del Trattato di Roma, non sia più richiesta la regola dell'unanimità,

valutati infine positivamente, con riferimento allo sport, le novità introdotte dall'articolo III-282 ed in particolare:

l'attribuzione, fra i compiti dell'Unione, della promozione dei profili europei dello sport, da effettuarsi tenendo conto delle sue specificità, delle strutture fondate sul volontariato, nonché della funzione sociale ed educativa,

la previsione che l'azione dell'Unione deve essere tesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità nelle competizioni sportive, la cooperazione tra gli organismi responsabili, nonché la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

Per dichiarazione di voto favorevole interviene la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), la quale – dopo aver ringraziato il relatore per l'impegno profuso – sottolinea anzitutto l'importanza del parere che la Commissione si accinge a votare. La Costituzione, ella prosegue, rappresenta infatti un evento di portata storica per i cittadini, i popoli e gli Stati europei.

In particolare, ella esprime apprezzamento per il riconoscimento che quel testo opera nei confronti del principio del pluralismo. Al riguardo, ella prosegue, la Costituzione rappresenta il punto di arrivo di un lungo cammino nel quale le diversità si sono rivelate, da un lato, elementi di ricchezza e, dall'altro, elementi di frizione, che hanno condotto a drammatici conflitti.

Giudica altresì con favore il rilievo riconosciuto ai settori di competenza della Commissione, tanto più in considerazione della circostanza che essi sono descritti nella loro visione dinamica, nell'ottica dell'innalzamento complessivo del livello di istruzione e di cultura europea.

Particolarmente significativa è poi, a suo avviso, l'affermazione della gratuità dell'istruzione, soprattutto nel momento in cui in Italia si stanno sperimentando approcci differenti.

Apprezza inoltre il ruolo riconosciuto alle famiglie per quanto concerne le scelte nel campo dell'istruzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, nonché la scelta di favorire la mobilità europea degli insegnanti e dei docenti.

Con specifico riguardo allo schema di parere illustrato dal relatore, sul quale ribadisce il proprio orientamento favorevole, ella riterrebbe preferibile sopprimere il riferimento, recato al secondo punto delle premesse, alla circostanza che l'esame della Costituzione debba avvenire senza alcuna concessione ad enfaticizzazioni retoriche.

Quanto alla questione del mancato riconoscimento delle radici cristiane, ella sottolinea invece che sarebbe opportuno rimarcare che i valori cristiani pervadono l'intero testo della Costituzione.

Conclude ribadendo l'importanza storica per il nostro Paese e per l'intera Europa dell'atto in esame.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*), richiamandosi a quanto già espresso in discussione generale, condivide anzitutto la scelta del relatore di inserire nello schema di parere un esplicito riferimento al carattere innovativo della Costituzione, in particolare per la sua dimensione dinamica.

Giudica altresì importante l'affermazione che l'atto in titolo debba essere esaminato senza alcuna concessione ad enfaticizzazioni retoriche.

Con riferimento al tema del mancato riconoscimento dei valori cristiani, egli ribadisce che essi sono invece presenti nel testo della Costituzione. Coglie peraltro l'occasione per esprimere perplessità in merito al riferimento – recato nel testo del parere- alla circostanza che la Costituzione rappresenti il frutto di un «compromesso», ritenendo che tale termine sia riduttivo del processo che ha condotto alla definizione della Carta costituzionale. Al riguardo, suggerisce al relatore di sostituire tale dicitura con il termine, a suo avviso più corretto, di «mediazione».

Conclude sollecitando altresì l'inserimento nel testo del parere di un rilievo che dia conto della mancanza in Costituzione di un riferimento esplicito alla necessaria compresenza fra didattica e ricerca per la formazione universitaria.

Il senatore MODICA (*DS-U*) conviene con la proposta del senatore Tessitore di inserire nello schema di parere illustrato dal relatore un esplicito riferimento alla mancata considerazione, da parte della Costituzione, della compresenza di didattica e ricerca nella formazione universitaria.

Il senatore GABURRO (*UDC*), pur preannunciando voto favorevole sullo schema di parere, riterrebbe preferibile sopprimere il riferimento, recato nelle premesse, alla circostanza che l'esame dell'atto in titolo debba avvenire senza alcuna concessione ad enfaticizzazioni retoriche.

Il presidente ASCIUTTI al fine di dar conto dei suggerimenti dei senatori Tessitore e Modica, propone di inserire nello schema di parere favorevole del relatore, prima delle parole: «giudicato altresì positivamente, quanto al settore culturale» le seguenti: «registrato invece con rammarico l'assenza di un riferimento esplicito alla formazione universitaria.».

Il relatore BEVILACQUA (*AN*), dopo aver ringraziato anche i senatori di opposizione per la sensibilità mostrata nei confronti della Costituzione europea, dichiara anzitutto la propria disponibilità ad accogliere la prima richiesta del senatore Tessitore e pertanto modifica lo schema di parere illustrato, sostituendo le parole: «frutto di un compromesso» con le seguenti: «frutto di una laboriosa intesa».

Accoglie conclusivamente anche il suggerimento del presidente Asciutti e riformula di conseguenza lo schema di parere.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva infine lo schema di parere favorevole illustrato dal relatore, così come riformulato:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

la Costituzione per l'Europa rappresenta un documento di rilevanza storica per la sua originalità rispetto alla storia complessa e complessiva del vecchio continente,

pertanto, essa va esaminata senza alcuna concessione ad enfatiche retoriche (non necessarie ed anzi rischiose di cedere a strumentalizzazioni inopportune),

espresso apprezzamento:

per l'importante affermazione secondo cui la Costituzione si richiama alle eredità culturali, religiose ed umanistiche dei popoli d'Europa, la cui diversità può ritenersi una ricchezza e non una debolezza per l'auspicato processo di armonizzazione ed unificazione,

per il rivendicato carattere pluralistico, che costituisce forte elemento identificativo dell'idea di Europa, voluta «unita nella diversità» in quanto consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, cui sono affidati l'evoluzione della società, il progresso sociale, gli sviluppi scientifici e tecnologici dei suoi popoli,

pur rilevando taluni limiti derivanti dall'essere frutto di una laboriosa intesa fra i 25 Paesi membri dell'Unione, quali ad esempio il mancato riconoscimento dell'innegabile presenza di valori cristiani nella complessa eredità storica ed ideale dell'Europa,

considerato, per quanto concerne gli ambiti di propria competenza, che:

la Costituzione recepisce molte delle disposizioni già recate nell'ordinamento comunitario vigente ed in particolare nel Trattato di Roma e nella Carta europea dei diritti sottoscritta a Nizza,

la ricerca è inserita fra le materie concorrenti, la cui disciplina viene dettata sia dall'Unione che dagli Stati membri,

la cultura, l'istruzione, la formazione professionale e lo sport rappresentano invece settori dove l'Unione ha una competenza limitata allo svolgimento di azioni di sostegno, di coordinamento e di complemento rispetto alle politiche dei singoli Stati membri,

registrato in particolare con favore, in materia di ricerca, che:

l'articolo II-73, nel confermare i contenuti recati all'articolo 13 della citata Carta dei diritti, stabilisce che le arti e la ricerca scientifica sono libere e che la libertà accademica deve essere rispettata,

nella specifica sezione (n. 9) ad essa dedicata nell'ambito delle politiche europee, si ribadiscono nella sostanza le disposizioni del Trattato di Roma, secondo cui l'azione dell'Unione è diretta a rafforzare le proprie basi scientifiche e tecnologiche attraverso la costituzione di uno spazio europeo della ricerca nel quale ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologie circolino liberamente, nonché a favorire lo sviluppo della competitività (articolo III-249, comma 1),

per conseguire dette finalità, si ribadisce altresì che l'Unione, da un lato, incoraggia le imprese, i centri di ricerca e le università nella loro attività di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità (III-248, comma 2) e, dall'altro, è tenuta a favorire la cooperazione tra imprese, centri di ricerca ed università, la promozione della cooperazione con Paesi terzi ed organizzazioni internazionali, nonché l'incentivazione della mobilità dei ricercatori,

viene ora attribuito alla Commissione europea, oltre al compito di la garantire la coerenza delle attività di coordinamento delle politiche di ricerca perseguite dall'Unione e dai Paesi membri (già previsto all'articolo 165 del Trattato di Roma), anche quello di operare attraverso la definizione di orientamenti ed indicatori, l'organizzazione di scambi di migliori pratiche, nonché la predisposizione di elementi per il controllo e la valutazione periodici (articolo III-250),

l'articolo III-254, di carattere innovativo, demanda all'Unione la predisposizione di una politica spaziale europea,

l'articolo III-121, anch'esso innovativo, stabilisce che le politiche dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e spazio (oltre che di pesca, trasporti e mercato interno) devono tener conto delle esigenze di benessere degli animali, che devono essere a loro volta temperate con il rispetto delle normative nazionali nonché delle tradizioni e dei patrimoni regionali,

con riferimento al diritto all'istruzione, valutati inoltre positivamente:

l'inclusione, a fianco del diritto all'istruzione, già contemplato nella citata Carta europea dei diritti, anche di quello alla formazione professionale e continua (II-74, comma 1),

la previsione, anch'essa innovativa, della facoltà di accesso gratuito all'istruzione obbligatoria (comma 2),

la libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici e del diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche (comma 3),

l'affermazione che, nell'attuazione delle politiche definite nella Parte III del Trattato, l'Unione deve tener conto delle esigenze connesse,

fra l'altro, con la promozione di un livello elevato di istruzione e formazione (articolo III-117),

i contenuti della sezione (n. 5) appositamente consacrata al settore dell'istruzione nell'ambito del Capo V, in gran parte confermativi della disciplina vigente, con particolare riferimento: allo sviluppo di un'istruzione di qualità, da attuarsi incentivando la cooperazione tra Stati membri, e, qualora necessario, sostenendone e completandone l'azione; al riconoscimento, quanto al contenuto dell'insegnamento e all'organizzazione del sistema di istruzione nonché alle diversità culturali e linguistiche, della piena responsabilità degli Stati membri; alla tipologia delle politiche di settore, dirette ad accrescere la dimensione europea dell'istruzione (quali la promozione dello studio delle lingue degli Stati membri, la mobilità degli studenti e degli insegnanti il reciproco riconoscimento dei diplomi e dei periodi di studio, lo sviluppo degli scambi di studenti, la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, nonché l'istruzione a distanza),

il venir meno della regola di voto a maggioranza qualificata per l'adozione di apposite raccomandazioni del Consiglio, su proposta della Commissione, dirette a perseguire i richiamati obiettivi,

registrato invece con rammarico l'assenza di un riferimento esplicito alla formazione universitaria,

giudicato altresì positivamente, quanto al settore culturale, che:

sia riconosciuto un ruolo di primo piano all'eredità culturale sia nel preambolo alla Parte I che in quello alla Parte II,

sia demandato all'Unione il rispetto della ricchezza della diversità culturale e linguistica, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo (articolo I-3, al comma 3), nell'ottica di un approccio strategico innovativo in grado di assicurare un effettivo impegno comune nello sviluppo di uno dei settori strategici per l'Europa e per l'Italia,

il rispetto delle diversità culturali e linguistiche, oltre che religiose, rappresenti uno dei valori portanti dell'Unione (articolo II-82, confermativi dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali),

anche alla cultura sia consacrata una specifica sezione (n. 3), nell'ambito dei settori nei quali l'Unione può decidere di svolgere un'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento,

in detta sezione siano ribaditi, fra gli obiettivi, da un lato, la promozione della cooperazione tra Stati membri e, dall'altro, se ritenuto necessario, il sostegno diretto in taluni ambiti, quali il miglioramento della conoscenza della cultura e della storia europea, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, nonché la creazione artistica e letteraria,

per l'adozione di atti comunitari diretti a perseguire tali finalità, rispetto a quanto invece attualmente previsto all'articolo 151 del Trattato di Roma, non sia più richiesta la regola dell'unanimità,

valutati infine positivamente, con riferimento allo sport, le novità introdotte dall'articolo III-282 ed in particolare:

l'attribuzione, fra i compiti dell'Unione, della promozione dei profili europei dello sport, da effettuarsi tenendo conto delle sue specificità, delle strutture fondate sul volontariato, nonché della funzione sociale ed educativa,

la previsione che l'azione dell'Unione deve essere tesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità nelle competizioni sportive, la cooperazione tra gli organismi responsabili, nonché la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

La Commissione chiede altresì, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione affari esteri presenterà all'Assemblea».

Il PRESIDENTE propone indi di chiedere alla Commissione di merito di allegare il testo del parere testé approvato alla relazione che quest'ultima presenterà all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 39, comma 4.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 449)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN), rilevando anzitutto che lo schema, finalizzato a ripartire i contributi fra gli enti, istituti e fondazioni operanti nel settore dei Beni culturali inclusi nella Tabella n. 1, allegata alla legge finanziaria per il 2002, include due voci generiche, relative a «Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» e a «Contributi ordinari ad enti e istituti culturali», nonché nove voci analitiche.

Quanto all'entità complessiva dello stanziamento, il relatore registra con rammarico che lo stanziamento complessivo per il 2005, pari a 32.630.000 di euro, così come stabilito dalla legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004), è stato ridotto di quasi tre milioni di euro rispetto all'anno precedente. Si tratta peraltro – egli osserva – di

un'inversione di tendenza rispetto al precedente esercizio finanziario, nel quale si era invece registrato un incremento di circa un milione di euro.

Con riferimento ai contributi in esame, egli segnala che gran parte della decurtazione dipende dal venir meno dell'importo, pari a 2.378.175 di euro, previsto dalla legge n. 264 del 2002 (e non del 2003 come è erroneamente indicato nella relazione governativa) sino al 2004. L'ulteriore riduzione, a carattere discrezionale, è pari invece a 618.000 euro.

Al riguardo, egli tiene a precisare che si tratta di una decurtazione complessiva non irrilevante, tanto più in considerazione della circostanza che lo stanziamento disposto dalla legge n. 264 si limitava ad operare un reintegro dei tagli operati ai danni degli istituti culturali dalla manovra finanziaria per il 2003.

Con l'atto in titolo, il Governo ha poi ritenuto, peraltro a suo giudizio correttamente, di ripartire detta decurtazione in modo proporzionale, rispetto allo stanziamento per il 2004, nei confronti di ciascuna delle voci.

Entrando nel merito dei soggetti beneficiari degli stanziamenti, il relatore sottolinea che anche quest'anno oltre la metà dello stanziamento complessivo è diretto alla voce «Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» definita dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 (collegato alla legge finanziaria per il 1996). In particolare, ricorda che essa stabilì che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti (richiamati nell'allegata Tabella A) fossero iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. In detta voce generica confluirono così i contributi fino ad allora previsti da varie disposizioni di legge, fra cui quelli per congressi scientifici e culturali; premi e sovvenzioni per scrittori, editori e librai; contributi straordinari agli enti inseriti nella cosiddetta «tabella Amalfitano» e contributi annuali ad enti in essa non inseriti; biblioteche non statali; Festival dei due mondi di Spoleto; Opera del Duomo di Orvieto; Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali; Biennale di Venezia; Triennale di Milano; Quadriennale di Roma.

La ripartizione di detto stanziamento, egli rileva, viene poi demandata annualmente ad apposito decreto ministeriale sulla base della richiamata disposizione della legge n. 549 del 1995.

Quanto alle altre voci, esse scaturiscono invece da disposizioni di legge approvate dopo il 1996 e che la legge n. 488 del 2001 (finanziaria per il 2002) ha inserito in un'unica unità previsionale di base.

Con riferimento in particolare alla seconda voce generica, alla quale è indirizzato circa un quarto della somma complessiva, essa concerne i contributi ordinari destinati agli enti inseriti nella cosiddetta «tabella Amalfitano». Per essa, come noto, il relatore rammenta che è attualmente vigente la Tabella 2003-2005, approvata con decreto ministeriale del 18 agosto 2003.

Il restante ammontare, pari a circa 16 milioni di euro, è poi ripartito fra le altre voci, fra cui egli cita l'Ufficio internazionale concernente l'unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, l'As-

sociazione Italia nostra, il Fondo Ambiente italiano, il Regio Parma festival, il Festival pucciniano, il Centro europeo di Toscolano, la Fondazione Rossini, nonché la Fondazione scuola di musica di Fiesole.

In conclusione, pur dichiarando un orientamento complessivamente favorevole sull'atto in titolo, anche per non ritardare ulteriormente l'erogazione di risorse estremamente preziose per il settore, il relatore esprime tuttavia l'auspicio che in sede di prossima manovra finanziaria siano assicurati stanziamenti aggiuntivi per gli istituti culturali, in un'ottica, del resto, di continuità con il precedente esercizio finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2004-2005 (n. 450)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BRIGNONE (*LP*), il quale premette anzitutto che la Commissione è chiamata ad esprimersi, come del resto per gli analoghi decreti interministeriali riferiti ai precedenti anni scolastici, sulla base di quanto previsto all'articolo 22 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria per il 2002).

Prima di entrare nel merito dell'atto intitolato, egli esprime l'auspicio che il dibattito si svolga tenendo conto non soltanto dei numeri, che a suo avviso occorre peraltro interpretare in termini relativi, ma soprattutto dei criteri e delle strategie. Su questa base si potrebbero – a suo avviso – dar luogo ad alcune condivisioni, almeno per quanto riguarda i principi.

Il relatore registra inoltre con favore la maggiore tempestività con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto, a differenza dello scorso anno, quando esso giunse all'esame della Commissione con estremo ritardo, come del resto venne rimarcato sia nel dibattito che nel testo del parere accolto dalla Commissione.

Né va dimenticato, egli prosegue, che la maggiore tempestività non ha comunque impedito un'effettiva attività di concertazione e confronto, specie con le organizzazioni sindacali, nel nuovo quadro ordinamentale definito dalla legge n. 53 del 2003 e dal decreto legislativo n. 59 del 2004. Quest'ultimo, egli ricorda, ha determinato le articolazioni orarie che corrispondono, in sostanza, anche per il corrente anno scolastico, a quelle previste dall'ordinamento previgente. Ne discende, egli prosegue, che nello schema di decreto vengono confermati i criteri che attualmente presidono all'istituzione delle cattedre e alla formazione delle classi.

Come già per l'anno scolastico 2003-2004, il relatore rileva che anche per il corrente anno scolastico la legge finanziaria ha previsto un contenimento dei posti che, per un verso, viene attuato con interventi di carattere strutturale e, per altro verso, con l'utilizzo più razionale del personale docente di ruolo.

Come noto, l'obiettivo è quello della riduzione di complessivi 12.260 posti e della realizzazione di una corrispondente riduzione di spesa, da reinvestire nella scuola. In proposito, sono stati definiti interventi sia di carattere strutturale, sia applicativi del decreto-legge n. 212 del 2002, recante misure urgenti per la scuola e l'università, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 268 del 2002, nonché delle leggi n. 289 del 2002 (finanziaria per il 2003) e n. 350 del 2003 (finanziaria per il 2004), che produrranno effetti anche negli anni futuri.

Per quanto concerne il sostegno, egli osserva, nella relazione illustrativa del decreto interministeriale, viene precisato che è in corso di elaborazione, di concerto con il Ministero della salute, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri diretto a definire criteri e modalità omogenei di individuazione degli alunni diversamente abili e di attribuzione oggettiva agli stessi delle ore di sostegno.

In proposito, il relatore tiene a precisare che la recente e sempre più massiccia immissione di allievi extracomunitari nelle classi, con livelli di scolarità e padronanza della lingua italiana molto disomogenei, richiede probabilmente nuove necessità e nuovi compiti nell'ambito del sostegno.

La fissazione di criteri più rigorosi risulta – a suo avviso – senz'altro opportuna, atteso che essa rende possibile una più razionale distribuzione dei posti di sostegno, incidendo in modo significativo sulla formazione delle classi con alunni portatori di *handicap*.

Prima di entrare nel merito dei dati recati dalle tabelle, che occorre a suo giudizio considerare nell'ottica di un impiego razionale delle risorse e quindi dell'eliminazione di sacche di inefficienza, egli rimarca che il Governo ha inteso adottare misure per invertire una linea di tendenza consolidata negli anni di crescita incontrollata dei posti nell'organico di fatto. A tale aumento – prosegue – hanno contribuito nelle scuole medie superiori, ad esempio, le maxisperimentazioni e i progetti assistiti, producendo una dilatazione delle ore di insegnamento e delle cattedre.

Il relatore dà poi conto dell'intensificazione dell'azione di monitoraggio, che viene affidata ad un'apposita struttura operante presso il Ministero e rafforzata con la costituzione di analoghi presidi presso gli Uffici scolastici regionali (articolo 12 del decreto). Sono state attivate anche nuove funzioni (quali la verifica del numero degli alunni iscritti e dei frequentanti in ogni scuola per ciascun anno di corso e per ciascuna classe; l'anagrafe degli alunni disabili, nonché l'anagrafe dei docenti collocati fuori ruolo) e sono stati rafforzati interventi di vigilanza attraverso indagini ispettive e tramite gli Uffici scolastici regionali. Vengono altresì interessati i revisori dei conti affinché, nel corso delle verifiche di competenza, prestino attenzione agli aspetti relativi agli organici ed alla gestione del personale. Tutto ciò, egli prosegue, anche al fine di evitare dispersioni di risorse a seguito dell'attivazione di indirizzi di studio che definisce «anemici», i quali non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni. Egli riconosce tuttavia che il contenimento si pone in contrasto con la crescita effettiva della popolazione scolastica nella scuola primaria e secondaria di primo grado

ed afferma che sono stati sottovalutati i flussi di extracomunitari, cresciuti anche per effetto delle sanatorie.

Dalle considerazioni esposte, si evince che gli organici di fatto non sempre rappresentano un riferimento oggettivo.

Entrando nel merito dell'articolato, il relatore osserva che l'articolo 1 fissa le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali per l'anno scolastico 2004-2005, come riportate nelle allegate tabelle. Le consistenze sono definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica, con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di *handicap*, al grado di densità demografica delle varie province, alla distribuzione della popolazione tra i comuni, alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, alle condizioni socio-economiche ed al disagio sociale delle diverse realtà. Si tiene altresì conto dell'articolazione e delle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, delle necessità di garantire interventi a sostegno di situazioni di disagio, nonché dei curricula attivati con relative entità orarie.

Soffermandosi sulla tabella A (scuola dell'infanzia), egli sottolinea che essa non registra significative variazioni rispetto al precedente anno scolastico, come testimonia l'incremento complessivo di 219 unità. Quanto alla Tabella B (scuola primaria), essa denota una diminuzione di 2.200 unità, pari allo 0,96 per cento.

La Tabella B1 (relativa ai posti assegnati nella scuola primaria per effetto degli anticipi finanziati dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53) reca un totale di posti pari a 2.331. Fra le regioni che ne beneficiano maggiormente, il relatore cita la Campania, la Sicilia, la Puglia, il Lazio e la Calabria, testimonia un'opportunità che – a suo avviso – viene colta significativamente.

Relativamente alla scuola secondaria di primo grado (tabella C), egli prosegue, essa non reca variazioni significative, atteso che nel complesso si verifica una diminuzione di 590 unità, pari allo 0,37 per cento. Tiene tuttavia a rimarcare la diminuzione di quasi il 2 per cento nei confronti delle regioni Calabria e Sardegna.

Con riguardo alla scuola secondaria di secondo grado (tabella D), essa prevede, a sua volta, una riduzione complessiva di 2.513 unità, pari all'1,13 per cento. Il decremento più significativo è sopportato dalla Basilicata (- 2,10 per cento) e dall'Emilia Romagna (-2,09 per cento). A differenza delle altre tabelle, nessuna regione registra incrementi di organico.

Il sostegno (tabella E) registra un decremento pari a 800 unità, con riduzioni significative soprattutto in Campania e in Lombardia.

Dando indi conto della tabella F (riduzioni conseguenti all'applicazione di particolari istituti giuridici), egli sottolinea che essa prevede una significativa riduzione, pari a 6.150, delle unità stimate. Ciò è determinato da taluni interventi, quali la riduzione degli esonerati e dei semiesonerati dei collaboratori dei presidi; il riassorbimento in organico dei docenti soprannumerari; la riduzione del numero dei docenti collocati fuori ruolo per inidoneità ai compiti d'istituto; il recupero dei posti costituiti a seguito

della riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento resesi vacanti dopo i movimenti in quanto indisponibili per i movimenti stessi.

Il relatore registra inoltre con rammarico gli ulteriori interventi di riduzione dei progetti educativi. Le riduzioni complessive, egli osserva, sono indi pari a 6.153 unità nell'organico di diritto e a 6.150 unità a seguito dell'applicazione di particolari istituti giuridici.

L'articolo 2 stabilisce inoltre che i direttori generali degli Uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. Essi, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione e disporre l'accantonamento di un'aliquota dei posti per far fronte a particolari criticità e per la prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale.

Soffermandosi indi sugli articoli 3, 4, 5 e 6, il relatore rileva che essi, nel recepire le innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 59 del 2004, prevedono nella scuola primaria la generalizzazione dello studio della lingua straniera. Nel caso di ricorso a docenti specialisti, ogni posto dovrà essere costituito con non meno di 18 ore. Sono altresì confermati i posti di tempo pieno e tempo prolungato attivati complessivamente nel precedente anno scolastico.

Per quanto riguarda l'istruzione secondaria, viene introdotto il principio di riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento non solo attraverso l'utilizzo di spezzoni residui nella scuola di titolarità, ma anche nelle sezioni staccate oppure esterne.

Nell'istruzione secondaria di secondo grado, egli prosegue, viene consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo (al fine di garantire il pluralismo dell'offerta formativa), purché il numero di alunni per classe non sia inferiore a 27 e il gruppo di minore entità non sia inferiore a 12. In caso contrario, il consiglio d'istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni fra i diversi corsi della stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo o la sperimentazione richiesta.

Quanto all'articolo 7, esso prevede che, in attesa di una disciplina aggiornata della materia, la dotazione organica assegnata ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta non possa superare, a livello regionale, quella dell'anno scolastico 2003-2004.

L'articolo 8, relativo alle sezioni ospedaliere, stabilisce poi che le determinazioni di organico siano effettuate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto.

Con riferimento all'articolo 9, riguardante la dotazione organica di sostegno, il relatore si richiama alle considerazioni svolte in sede di esame della tabella E. In proposito, ricorda inoltre che nell'ambito dei contingenti assegnati, i direttori generali regionali assicurano la distribuzione dei docenti di sostegno, correlandola alla effettiva presenza di alunni disabili.

Relativamente all'articolo 10, esso conferma le disposizioni dell'articolo 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002, recante disposizioni sugli organici per l'anno scolastico 2002-2003, relativamente alle istituzioni educative.

L'articolo 11 reca inoltre norme per la gestione delle situazioni di fatto, consentendo ai dirigenti scolastici di disporre, con apposito provvedimento motivato, l'incremento del numero delle classi solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli allievi rispetto alle previsioni. Analogamente, i dirigenti sono tenuti a procedere all'accorpamento delle classi in caso di diminuzione degli alunni.

Egli sottolinea altresì che dopo l'inizio dell'anno scolastico non sono ammessi sdoppiamenti e istituzioni di nuove classi e che ulteriori posti per sezioni carcerarie, ospedaliere e corsi per adulti possono essere attivati in presenza di personale in esubero non utilizzabile altrimenti.

Quanto all'istituzione di posti di sostegno in deroga, essa può essere autorizzata dal direttore generale.

L'articolo 12, rileva il relatore, stabilisce che gli Uffici regionali debbano effettuare il monitoraggio iniziale e *in itinere* degli organici, soprattutto per verificare la loro rispondenza agli obiettivi formativi. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale provvede alla verifica costante dell'osservanza della normativa regolante la materia, nonché dell'incidenza sulla spesa.

Quanto all'articolo 13, esso assegna al direttore generale dell'Ufficio regionale del Friuli-Venezia Giulia la definizione delle dotazioni organiche provinciali degli istituti e delle scuole di lingua slovena, nel rispetto dei limiti delle dotazioni regionali.

Il relatore conclude soffermandosi sull'articolo 14, sottolineando che esso stabilisce che gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

429ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PEDRAZZINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sindaco di Roma Valter Veltroni e il capo di gabinetto consigliere Maurizio Meschino.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRAZZINI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione del Sindaco di Roma. Informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione del trasporto pubblico locale e della mobilità urbana e sulle implicazioni concernenti la riduzione dei livelli di congestione in materia di traffico: audizione del Sindaco di Roma

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 16 febbraio 2005.

Il presidente PEDRAZZINI, dopo aver brevemente riepilogato le finalità dell'indagine conoscitiva in titolo, dà la parola al sindaco di Roma Valter Veltroni.

Il sindaco VELTRONI traccia preliminarmente il quadro generale del trasporto pubblico locale in Italia, sottolineando in particolare la situazione dell'area metropolitana di Roma, la cui dimensione è tale da ricomprendere l'insieme delle nove principali città italiane, con una densità di 912 veicoli ogni 1.000 abitanti rispetto ad una media nazionale di 741. La situazione della capitale è altresì caratterizzata dalla presenza di un esteso centro storico poco adatto ad ospitare i considerevoli volumi di traffico che quotidianamente vi transita. Prosegue quindi esponendo alcuni dati relativi all'offerta dei servizi di trasporto pubblico nella capitale ricordando che si è passati da circa 161 milioni di vetture per chilometro nel 2001 a 169 milioni nel 2004: Roma è oggi al primo posto tra le città italiane per il numero di viaggi annui su trasporto pubblico per abitante. Il parco autobus è oggi di 2.500 veicoli e 330 sono le linee di bus su gomma che percorrono quotidianamente 2.115 chilometri di rete. I tram sono invece 172 rispetto ai 124 del 1996. In tale contesto l'amministrazione comunale ha posto in essere interventi fondamentali per lo sviluppo della rete metropolitana. È stato infatti recentemente pubblicato il bando di gara per la realizzazione della linea «C», la cui entrata in esercizio, programmata per il 2014, cambierà le modalità del trasporto in città, connettendo in rete le linee preesistenti e collegando, al massimo in quarantacinque minuti, punti estremi del tessuto urbano. È stato inoltre stipulato il contratto per la realizzazione della nuova linea «B1» che permetterà un sostanziale decongestionamento di aree ad altissima densità abitativa e di traffico, mentre proseguono gli interventi di ammodernamento della linea «A» sul versante della sicurezza e del rinnovamento dei convogli. Entro il 2006, infine, dovrebbe essere varato il procedimento; a tale riguardo si pensa ad un'ipotesi di finanza di progetto, per la realizzazione della linea «D» che collegherebbe il quartiere dell'Eur, a sud, alla zona di Talenti, a nord di Roma. La città potrà quindi disporre di una vera e propria rete di metropolitane passando da 860 mila a circa 1 milione e 700 mila spostamenti giornalieri. L'incremento dell'offerta di trasporto pubblico avviene anche sul versante dell'attenzione all'ambiente, attraverso l'impiego di filobus e minibus elettrici, l'acquisto di autobus a metano e la sperimentazione di filtri antipolvere da applicare ai mezzi di vecchia generazione. Azioni incisive sono state inoltre finalizzate al miglioramento delle condizioni e delle infrastrutture incidenti sulla mobilità urbana. Interventi significativi sono stati realizzati lungo taluni assi di accesso al centro della città quali il nuovo svincolo di via del Tintoretto e la galleria Giovanni XXIII, che con i suoi tre chilometri e mezzo costituisce il più lungo traforo urbano d'Europa. È stata inoltre ampliata l'estensione della zona a traffico limitato, è stato aumentato il numero dei parcheggi a pagamento, sono cresciute le zone pedonali e sono state stanziare risorse per incentivare forme di trasporto privato collettivo (*car-sharing* e *car-pooling*). Sottolinea poi che la complessità e la vastità delle tematiche da affrontare richiede un'approfondita riflessione al fine di ricercare una soluzione ottimale che deve essere condivisa ai diversi livelli istituzionali. In tale contesto i Sindaci non possono intervenire isolatamente è invece necessario

un approccio su scala nazionale. Al riguardo ricorda che la lotta all'inquinamento atmosferico è strettamente connessa al finanziamento del sistema del trasporto pubblico ed agli interventi sulla mobilità. Di fronte a questa emergenza nazionale è necessaria una risposta strutturale con lo stanziamento, da parte del Governo, delle risorse necessarie per il potenziamento del parco dei mezzi pubblici e per la conversione di quello privato, con riferimento in particolare agli incentivi per la rottamazione dei veicoli a due ruote non rispondenti alle recenti direttive europee in materia di inquinamento. Nonostante le sollecitazioni dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia nei confronti del Ministro dell'ambiente, il Governo, con il decreto-legge n. 16 dello scorso 21 febbraio, non ha raccolto compiutamente la proposta di un aumento delle accise sui carburanti che avrebbe prodotto un gettito stimato di 1.800 milioni di euro da trasferire ai comuni per l'acquisto di mezzi di trasporto eco-compatibili e per l'avvio di altre iniziative finalizzate al sostegno del trasporto pubblico locale. Le risorse raccolte con il predetto decreto saranno invece impiegate, in gran parte, nella copertura degli oneri derivanti dal contratto collettivo di lavoro del settore del trasporto pubblico locale, che il Governo si era formalmente impegnato a prevedere nella legge finanziaria per il 2005. Alle esigenze del trasporto eco-compatibile sono stati destinati solo 140 milioni di euro, disponibili peraltro solo dal 2006. Fa quindi presente la necessità di un deciso aumento dei trasferimenti agli enti locali per investimenti nel settore, al fine di dotare questi ultimi delle necessarie caratteristiche di sostenibilità ambientale per consentire una riduzione significativa del traffico veicolare privato con le positive conseguenze in termini di congestione urbana e di inquinamento. In questo quadro segnala inoltre che l'articolazione in fondi regionali del finanziamento del settore, prima concentrato nel fondo nazionale trasporti, mostra rischi di disomogeneità normativa e di una ripartizione delle risorse tra le diverse regioni troppo diversificata. Nel caso della regione Lazio infatti si è registrata, nel periodo 1996-2004, una diminuzione del 3 per cento delle risorse stanziata a fronte di un aumento medio del 6 per cento. A tale riguardo sottolinea, nel caso di Roma, che il contributo regionale per vettura/chilometro è oggi pari a 1,50 euro contro i 2,20 euro di Milano. In tale contesto è inoltre necessario risolvere la questione del conferimento dei poteri speciali per combattere l'emergenza del traffico, che sono stati concessi alle città di Milano, Palermo e Catania, ma non alla capitale della Repubblica. Bisogna riflettere sull'opportunità di consentire a tutte le città con un vasto ambito metropolitano di accelerare al massimo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento, le procedure di natura urbanistica e di valutazione di impatto ambientale per consentire ai responsabili delle amministrazioni locali di disporre dei poteri necessari alla realizzazione di interventi ed opere rilevanti finalizzata alla decongestione urbana e all'abbattimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare. Conclude infine sottolineando che l'entità e la dimensione dei problemi da affrontare richiedono un forte impegno locale che sia adeguatamente so-

stenuto sul piano nazionale in una prospettiva sinergica degli interventi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

Il presidente PEDRAZZINI dichiara aperto il dibattito.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) rileva preliminarmente la sproporzione tra la dimensione dei problemi da affrontare e le risorse di cui dispone l'amministrazione comunale di Roma per far fronte alla complessa tematica del trasporto pubblico locale e della congestione del traffico veicolare. Ritiene inoltre incomprensibile che la Regione Lazio non abbia ancora conferito i poteri speciali per combattere l'emergenza del traffico. Chiede infine di conoscere quali siano gli accordi tra il Comune di Roma e le Ferrovie dello Stato per migliorare i collegamenti ferroviari di accesso alla capitale che ogni giorno interessano centinaia di migliaia di pendolari e se nei programmi dei candidati alla Presidenza della Regione Lazio, alle prossime elezioni regionali, i problemi oggi dibattuti trovino spazio.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) chiede quale debba essere la dimensione dell'impegno finanziario per risolvere il problema dell'elevata concentrazione di polveri sottili e quali siano le politiche di sviluppo della rete tranviaria urbana. Chiede poi quale sia l'opinione del sindaco Veltroni sugli scarsi investimenti sul nodo ferroviario di Roma da parte delle Ferrovie dello Stato e quali siano i risultati raggiunti in termini di ampliamento dell'offerta di trasporto pubblico locale grazie al processo di liberalizzazione avviato negli anni scorsi.

Il presidente PEDRAZZINI manifesta apprezzamento per l'impiego sui mezzi più vecchi dei filtri contro le polveri sottili e l'impiego di autobus a metano e chiede quale sia l'opinione del Sindaco di Roma in merito alla introduzione di particolari forme di incentivazione all'uso di combustibili meno inquinanti quali l'idrogeno o il metano e che cosa stia facendo la capitale per ampliare le reti di rifornimento di questi carburanti.

Il senatore CHIRILLI (*FI*) interviene sul tema della riduzione delle polveri sottili chiedendo quali siano le strategie seguite per la rilevazione del rischio inquinamento sul territorio urbano, anche in relazione al posizionamento delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria, e quale sia, in tale contesto, il rapporto con la Regione Lazio. Chiede infine se il Comune abbia valutato l'ipotesi di istituire i cosiddetti *ticket* ambientali, il cui ricavato andrebbe devoluto al risanamento ambientale.

Il senatore CICOLANI (*FI*) teme che la soluzione dei problemi relativi alla congestione del traffico urbano e del conseguente inquinamento resti intrappolata nello scarico di responsabilità tra Stato, regioni ed enti locali. A tale proposito ritiene che i Comuni siano dotati dello strumento principale per far fronte alle predette problematiche ovvero il piano regio-

latore. Ritiene inoltre che la cosiddetta «cura del ferro», con cui le amministrazioni di centrosinistra hanno cercato di risolvere i problemi del traffico veicolare incentivando il trasporto su rotaia, risenta di notevoli ritardi. È necessario pertanto accelerare il processo di trasferimento del traffico merci su rotaia sulle direttrici ferroviarie di accesso a Roma al fine di liberare tracce orarie da impiegare nel trasporto passeggeri. Le amministrazioni comunali dispongono poi di un altro strumento valido, costituito dall'accordo di programma, attraverso cui possono reperire e impiegare efficacemente le risorse finanziarie necessarie.

Il senatore MONTINO (*DS-U*) fa presente al senatore Cicolani che con l'entrata in funzione del sistema di alta capacità sulla linea Roma-Napoli, sin dai primi mesi del 2006, renderà possibile liberare i nodi ferroviari di Formia e di Cassino, e quindi impiegare adeguatamente le due linee nel trasporto di persone nell'ambito del sistema ferroviario metropolitano di accesso alla città di Roma. Chiede quindi chiarimenti sul rapporto tra il Comune e le Ferrovie dello Stato nell'ambito degli interventi finalizzati allo sviluppo del nodo ferroviario della Capitale. Sottolinea infine la necessità di conferire al Comune di Roma i necessari poteri per la gestione delle situazioni di emergenza legate al traffico.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*), rilevata l'inefficienza del sistema fiscale generato dal trasporto pubblico locale nei rapporti tra comuni e regioni, chiede quale sia l'opinione del sindaco Veltroni in merito alla previsione di una fiscalità agevolata volta ad incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e all'abolizione dell'Irap in questo settore. Per quanto riguarda poi il rinnovo del parco dei mezzi pubblici fa presente quanto riferito dall'Associazione dei trasporti, in occasione della precedente audizione, allorché è stata avanzata l'ipotesi di centralizzare l'acquisto di tali mezzi per potere sfruttare eventuali economie nelle procedure di acquisizione. Fa presente poi la necessità di agire sul livello qualitativo dei servizi offerti e chiede infine quali siano le ragioni che hanno frenato il processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico nell'area metropolitana di Roma.

Il senatore GIOVANNELLI (*DS-U*) ritiene che il tema della fiscalità sia centrale per il processo di riequilibrio modale e fa presente la necessità di tener conto, nell'ambito delle politiche di *road pricing*, della qualità e della varietà degli spostamenti.

Il senatore PESSINA (*FI*) chiede di conoscere quanto incida, nel caso della città di Roma, il traffico turistico sul traffico complessivo. Chiede inoltre quali siano le strategie con cui l'amministrazione comunale divulga le informazioni sul funzionamento dei servizi di trasporto pubblico offerti all'utenza.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (*DS-U*) ritiene si debba verificare l'effettiva incidenza del traffico veicolare sui livelli di concentrazione delle polveri sottili. Alcune statistiche sembrerebbero infatti dimostrare una tenue correlazione tra i due fenomeni. Sarebbe infatti necessario acquisire tale certezza, prima di colpire indiscriminatamente la mobilità individuale, anche al fine di evitare forme di speculazione da parte delle case automobilistiche che propongono autovetture di tipo «euro 4».

Il sindaco VELTRONI, in sede di replica, ribadisce la dimensione nazionale dell'emergenza ambientale derivante dagli elevati livelli di congestione del traffico urbano e la necessità di un rafforzamento del trasporto pubblico locale piuttosto che della mobilità individuale. Fa presente a tale riguardo che la normativa europea prevede che dal 2010 non si possano superare per più di sette volte nell'arco di un anno solare i limiti massimi di concentrazione delle polveri sottili. La contravvenzione a tale divieto comporta l'avvio di una procedura comunitaria di infrazione nei confronti dell'Italia nonché l'azione obbligatoria della magistratura nei confronti, in primo luogo, dei sindaci. Essi sono quindi obbligati ad intervenire con gli unici strumenti a loro disposizione: nel caso specifico i blocchi del traffico, anche se ciò incide solo parzialmente sulla concentrazione di polveri sottili. Per quanto riguarda le politiche di limitazione di accesso al centro storico, ricorda che il criterio adottato nel caso della zona a traffico limitato di Roma è stabilito su regole predefinite e non è su base censuaria, come avviene invece nella città di Londra, dove la tariffa di accesso al centro è pari ad 8 sterline. Illustra quindi brevemente le iniziative informative rivolte a far conoscere all'utenza della Capitale l'offerta di trasporto pubblico della città. Sul tema della fiscalità agevolata come strumento di incentivo al trasporto pubblico, ritiene che l'accisa sulla benzina, oltre a fornire un gettito rilevante, abbia un carattere etico in quanto pone a carico di chi inquina i costi del trasporto pubblico. Fa poi presente che i criteri di posizionamento delle centraline sono decisi dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale e le stesse centraline sono posizionate in modo da rilevare un dato medio. Dopo aver brevemente illustrato i risultati conseguiti attraverso la liberalizzazione del trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Roma, si dichiara favorevole ad ipotesi che possano ridurre i costi di acquisto dei mezzi di trasporto pubblico. Sulla questione relativa al conferimento ai sindaci dei poteri straordinari per la gestione dell'emergenza del traffico, ritiene necessaria una norma di carattere nazionale che dia uniformità legislativa a tutte le città. Appare indispensabile inoltre sviluppare un dialogo con le Ferrovie dello Stato, manifestando in tal senso la disponibilità del Comune di Roma, anche se le risorse attribuite nella Legge Finanziaria per lo sviluppo dei nodi diminuiscono di anno in anno. Fa quindi presente che l'amministrazione comunale di Roma ha preso, quando è stato necessario, decisioni impopolari quali ad esempio la circolazione a targhe alterne ed ha operato con propri finanziamenti in opere infrastrutturali che anche lo Stato avrebbe dovuto cofinanziare, senza alcuno scarico di responsabilità. In merito poi all'utilizzo di

carburanti non inquinanti, ricorda che il numero dei distributori di metano è passato sul territorio urbano da due a dieci, mentre, per quanto riguarda lo sviluppo della rete tranviaria, il Comune non ha avuto alcun ripensamento circa la necessità di una sua estensione: è però necessario risolvere problemi di carattere tecnico e finanziario per consentire il prolungamento di alcune tra le linee più importanti. Propone quindi una strategia di carattere nazionale per incentivare l'impiego del trasporto collettivo premiando quelle amministrazioni locali che migliorino, sotto un profilo qualitativo e quantitativo, i servizi offerti alla collettività.

Conclude infine sottolineando che la perdita in termini di prodotto interno lordo derivante dai ripetuti blocchi del traffico risulta ben superiore al costo sostenuto nel caso in cui si applicasse l'accisa dei tre centesimi per litro proposta al Governo dall'Associazione nazionale dei comuni di Italia.

Il presidente PEDRAZZINI, dopo aver ringraziato il sindaco di Roma Valter Veltroni, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

292ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3190) AGONI ed altri. – *Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne*

(3240) ROLLANDIN ed altri. – *Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il presidente RONCONI, ricordato che sono già intervenuti in discussione generale i senatori Murineddu, Basile, Rollandin, Ognibene e Piatti, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore relatore AGONI (*LP*), in relazione ad alcune questioni sollevate nel dibattito, precisa preliminarmente che il provvedimento da lui presentato fa riferimento sia ai bovini da latte che ai bovini da carne e che comunque nell'A.S. 3240, di iniziativa del senatore Rollandin, si fa riferimento al settore degli ovini e dei caprini. In relazione poi alla questione sollevata sulla onerosità delle iniziative legislative, fa rilevare che il sottosegretario Corsi, in sede di esame della manovra di bilancio, aveva presentato una proposta emendativa relativa all'introduzione dei *microchip* identificativi i cui oneri venivano integralmente coperti con i fondi dell'U-

nione europea, soluzione questa che potrà essere percorsa anche nel caso in esame. Fa inoltre osservare che il provvedimento fornisce una risposta ad alcune importanti questioni recentemente sollevate dalla Corte dei conti europea che ha sottolineato l'esigenza di individuare delle soluzioni per le difficoltà di comunicazione fra le varie anagrafi bovine dei Paesi dell'Unione, considerato che l'Unione europea eroga attualmente sovvenzioni per circa 3 milioni di capi che peraltro non risultano nelle anagrafi nazionali. Richiama inoltre l'attenzione della Commissione sull'importante e innovativa disposizione che prevede il prelievo di DNA degli animali nel momento di impianto del *microchip*, sottolineando come il censimento del corredo genetico attraverso il DNA degli animali è fondamentale per la tutela della stessa diversità genetica, per esempio nei casi in cui si voglia stabilire la purezza di razze autoctone, come la razza bovina modicana.

Al senatore BASILE (*Misto*), che ha preso brevemente la parola per un chiarimento relativo ad una affermazione inclusa nella stessa relazione illustrativa dell'A.S. 3190 (in cui si segnalava come il Ministero della salute non sarebbe favorevole all'introduzione del *microchip*), replica il relatore AGONI (*LP*), il quale sottolinea che, anche sulla base della sperimentazione effettuata in primo luogo dalla Valle d'Aosta, è stato accertato che il bolo ruminale costituisce la soluzione ottimale per i bovini, mentre per gli ovini e per i caprini è meglio ricorrere, al fine di evitare eventuali infezioni, al *microchip* sottocutaneo.

Quanto infine alla questione dei costi, il relatore precisa che i costi della nuova metodologia sono molto contenuti e anche inferiori a quelli attualmente sostenuti dagli allevatori per le marche auricolari.

Interviene in sede di replica il sottosegretario DOZZO, il quale ricorda che a partire dal 2008 l'Unione europea ha previsto l'introduzione di questa nuova modalità di identificazione degli animali e, in ordine ai profili tecnici emersi anche nel dibattito, richiama la positiva esperienza che si è potuta registrare nella regione Valle d'Aosta e anche nella regione Sardegna. Proprio sulla base delle positive sperimentazioni colà effettuate, ritiene che sussistano tutte le condizioni perché la Commissione possa affrontare proficuamente il seguito dell'*iter*. Nel precisare che, a suo avviso, occorre comunque identificare delle soluzioni legislative che non pongano ulteriori gravami di costi sugli allevatori, osserva che il nuovo sistema potrà fornire delle certezze per la zootecnia sia da latte che da carne, come pure per gli ovini e i caprini, assicurando quindi una vera tracciabilità, anche attraverso la informatizzazione dei dati.

Su proposta del presidente RONCONI, la Commissione conviene di dare mandato al relatore a redigere un testo unificato delle iniziative in esame.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

(31) **MARINI.** – *Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta*

(3178) **STANISCI.** – *Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio*

(3303) **BONGIORNO ed altri.** – *Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il presidente **RONCONI**, richiamato l'*iter* dei provvedimenti in titolo, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore **BONGIORNO (AN)**, richiamato l'ampio dibattito svolto sulle iniziative in titolo si dichiara disponibile a redigere un testo unificato, anche al fine di accelerare quanto possibile il prosieguo dell'*iter*.

Il sottosegretario **DOZZO**, richiamato un proprio precedente intervento, volto a sottolineare l'esigenza di prevedere l'applicabilità delle disposizioni in esame ad un'ampia gamma di prodotti alimentari, si riserva comunque di intervenire, una volta elaborato il testo unificato. Ritiene comunque che le iniziative legislative in esame potranno determinare una vera e propria svolta innovativa ed auspica che in Commissione si possa trovare una soluzione unitaria, pervenendo in tempi brevi all'elaborazione di un testo unificato.

Su proposta del presidente **RONCONI**, la Commissione conviene di dare mandato al relatore a redigere un testo unificato delle iniziative in esame.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2852) **Disciplina del settore erboristico**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori

(53) **RIPAMONTI ed altri.** – *Regolamentazione del settore erboristico*

(348) **BETTONI BRANDANI ed altri.** – *Regolamentazione del settore erboristico*

(1124) **TOMASSINI.** – *Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale*

(1312) CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico

(3274) ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2852, 53, 348 e 1124, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3274 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3274, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2852, 53, 348 e 1124 e rinvio)

Il presidente RONCONI informa che, in relazione ai provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, in sede consultiva, recanti la disciplina del settore erboristico, la 12ª Commissione ha congiunto l'esame dei disegni di legge nn. 2852 e abbinati con l'esame del disegno di legge n. 3274.

È pertanto opportuno procedere anche in questa sede alla congiunzione del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2852 e abbinati con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3274.

Conviene la Commissione.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

245^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le attività produttive Dell'Elce e Cota.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE comunica che il disegno di legge n. 3248, recante misure per la tutela del simbolo olimpionico per le Olimpiadi invernali di Torino 2006, è stato riassegnato in sede deliberante. L'ordine del giorno della seduta di domani dovrà quindi essere modificato in tal senso.

Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 19 della giornata di oggi.

La Commissione conviene.

Interviene il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) preannunciando la presentazione di emendamenti che tengono conto del contenuto di un disegno di legge presentato alla Camera sulla stessa materia. Riferisce di aver appreso, per vie informali, che sul contenuto di tali proposte vi sarebbe una sostanziale condivisione da parte del Governo.

IN SEDE REFERENTE

(3256) BONGIORNO ed altri. – *Misure di semplificazione amministrativa a sostegno della competitività delle imprese*, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Rinvio dell'esame)

Interviene preliminarmente il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) osservando che il disegno di legge n. 3256, all'ordine del giorno della seduta

odierna e recante misure di semplificazione amministrativa a sostegno della competitività nazionale, verte su una materia a suo avviso del tutto analoga a quella trattata dall'articolo 4 del disegno di legge di semplificazione per l'anno 2005, sul quale la Commissione ha già avuto modo di esprimere il proprio parere. Per tali ragioni ritiene che la Commissione non debba iniziare l'esame del disegno di legge n. 3256.

Richiama inoltre l'attenzione della Commissione sul fatto che in tema di competitività, come è noto, il Parlamento attende da tempo la presentazione da parte del Governo di un provvedimento *ad hoc* che dovrebbe costituire una sorta di collegato alla manovra finanziaria recentemente approvata: sarebbe pertanto più opportuno, a suo avviso, rinviare l'esame di tutte le iniziative in tema di competitività in attesa della presentazione del provvedimento governativo. La questione in ogni caso avrebbe dovuto essere sottoposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il presidente PONTONE fa presente che, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, nel caso in cui un disegno di legge venga fatto proprio da un Gruppo parlamentare, la Commissione ha l'obbligo di iniziarne l'esame entro un mese. Successivamente, non vi sarà alcun impedimento a valutare l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti o di attendere la presentazione del provvedimento preannunciato dal Governo.

Preannuncia in ogni caso che l'Ufficio di Presidenza sarà convocato al termine della seduta odierna.

IN SEDE DELIBERANTE

(3263) *Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D'Agrò ed altri; Didonè

(2789) *CURTO. - Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale*

(2251) *GUERZONI. - Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore*

(912) *VALLONE. - Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore*

(838) *MONTAGNINO ed altri. - Disciplina della vendita diretta a domicilio*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 22 febbraio.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 3.1, a sua firma, che mira a risolvere possibili dubbi interpretativi in ordine al disegno di legge n. 3263, il quale all'articolo 3 opera un riferimento *tout*

court all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, laddove invece, a suo avviso, sarebbe più opportuno precisare che i requisiti evocati dall'articolo 3 del disegno di legge in discussione sono quelli previsti al solo comma 2 del citato articolo 5. Nel ritenere, peraltro, che le esigenze di una celere conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in titolo possano ritenersi comunque prevalenti, auspica, in subordine, l'eventuale approvazione di un ordine del giorno di carattere interpretativo che chiarisca la necessità di restringere i requisiti richiamati a quelli previsti dal solo comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Interviene brevemente la relatrice D'IPPOLITO (*FI*) esprimendo apprezzamento per lo spirito collaborativo manifestato da tutte le forze politiche, dichiarando sin d'ora di condividere la proposta testé formulata dal senatore Montagnino.

Il presidente PONTONE, in considerazione della necessità di acquisire i prescritti pareri delle Commissioni permanenti, propone di rinviare il seguito della discussione congiunta ad una prossima seduta.

Conviene la Commissione e il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente PONTONE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato al termine della seduta odierna.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della riunione dell'Ufficio di Presidenza per l'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo n. 444.

MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PONTONE comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani viene modificato per inserire la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3248, già assegnato in sede referente.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

300ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZANOLETTI*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 1999/63/CE del Consiglio relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)» (n. 451)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore alla Commissione senatore VANZO (*LP*), il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo all'esame è volto a recepire la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, sull'orario di lavoro e su altri profili di tutela dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili: tale direttiva ha dato attuazione all'accordo – il quale costituisce parte integrante della medesima – concluso in materia il 30 settembre 1998 tra le organizzazioni rappresentanti i datori e i lavoratori del settore marittimo (ECSA e FST).

Come osserva la relazione illustrativa, lo schema di decreto è stato adottato anche al fine di accelerare il processo di ratifica – per l'Italia ancora in corso – della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 180 del 22 ottobre 1996, concernente l'orario di lavoro della gente di mare e la composizione dell'equipaggio.

Riguardo all'attuale ordinamento italiano, si ricorda che la categoria di lavoratori in esame è esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina generale in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. Per essi trova invece applicazione l'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, articolo che ha parzialmente recepito le norme in materia di orario di lavoro della citata convenzione OIL n. 180: tale disposizione è ora interamente novellata dall'articolo 3 dello schema.

Passando ad esaminare i singoli articoli che compongono lo schema di decreto legislativo, il relatore fa presente che l'articolo 1, ai commi 1 e 2, definisce l'oggetto e il campo di applicazione del provvedimento: in particolare, i lavoratori interessati sono quelli che prestano, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima. Il successivo comma 3 vieta che a bordo delle suddette navi mercantili possano essere imbarcati lavoratori di età inferiore a sedici anni.

L'articolo 2 reca, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo in esame, le definizioni di: nave adibita alla navigazione marittima; ore di lavoro; ore di riposo; lavoratore marittimo e armatore, mentre l'articolo 3, come già detto, novella per intero l'articolo 11 del decreto legislativo n. 271 del 1999.

Le differenze più rilevanti rispetto all'attuale versione appaiono le seguenti: si riformula la disciplina sull'ammissibilità, da parte dei contratti collettivi, di deroghe ai limiti massimi di orario di lavoro e ai periodi minimi di riposo, nella misura definita al capoverso 2; al capoverso 7, le deroghe contrattuali sono consentite subordinatamente all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ricorso alle deroghe deve essere comunque «contenuto» e conforme ai principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Si richiede inoltre che, a fronte delle medesime deroghe, i contratti prevedano congedi più frequenti o più lunghi ovvero congedi compensativi per i marittimi a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata. A tale proposito, occorre ricordare che l'attuale disciplina, all'articolo 11, comma 8, del citato decreto legislativo n. 271 consente le deroghe in oggetto senza autorizzazione ministeriale, ma con esclusivo riferimento ai marittimi a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o in servizi portuali. Inoltre, le misure di garanzia e compensative non sono costituite da congedi, ma da periodi di riposo.

Proseguendo nella sua esposizione dei contenuti dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in titolo, il relatore, osserva che altri elementi di novità rispetto alla disciplina vigente riguardano, al capoverso 8, la previsione che i soggetti di età inferiore a diciotto anni non possano svolgere attività lavorativa a bordo in orario notturno, definito come un periodo di almeno 9 ore consecutive e comprendente la fascia dalle ore 24 alle ore 5; al capoverso 9, che rinvia all'Allegato A allo schema. si definisce poi un modello per la compilazione della tabella concernente l'organizzazione del servizio di bordo.

L'articolo 4 dello schema e il relativo Allegato B istituiscono e disciplinano il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili in esame: tale registro deve riportare, secondo la previsione di cui al comma 1, le ore giornaliere di lavoro e quelle di riposo effettuate, al fine di consentire agli organi di vigilanza la verifica del rispetto della disciplina posta dalla novella di cui al precedente articolo 3. Sono inoltre da segnalare le disposizioni di cui al comma 5, ai sensi del quale il lavoratore deve ricevere, a cura dell'armatore, una copia del registro che lo riguarda, firmata

dal comandante o dall'ufficiale da egli delegato e dal marittimo stesso e il comma 6, in base al quale i registri sono esaminati e vistati in occasione delle visite di controllo di cui agli articoli da 18 a 21 del citato decreto legislativo n. 271 del 1999.

L'articolo 5, comma 1, dello schema dispone che l'armatore fornisca al comandante le risorse necessarie affinché il lavoro a bordo delle navi mercantili in oggetto sia organizzato nel rispetto degli obblighi stabiliti dal provvedimento in titolo. Il comma 2 prevede che il comandante adotti le misure necessarie ai fini dell'osservanza della disciplina sull'orario di lavoro e sui periodi di riposo.

L'articolo 6 dispone che la tabella di armamento, relativa alla composizione numerica e qualitativa dell'equipaggio, sia definita tenendo conto delle esigenze di evitare o ridurre al minimo orari eccessivi di lavoro a bordo e garantire adeguati periodi di riposo, in relazione alla tipologia di nave e di navigazione; nonché di assicurare – in base alla composizione dell'equipaggio e in conformità con la relativa tabella minima rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – la sicurezza e l'efficienza.

Con l'articolo 7 dello schema all'esame si conferma l'attuale disciplina sulla verifica di idoneità al lavoro dei soggetti in esame e sui relativi ricorsi amministrativi. Tale normativa prevede, in particolare, una visita preventiva ed una periodica, avente cadenza biennale. Il comma 1 dell'articolo 8 prevede poi che i marittimi destinatari della nuova disciplina abbiano diritto ad almeno due settimane di ferie retribuite per anno ovvero di un numero di giorni corrispondente alla durata, se inferiore all'anno, dell'attività lavorativa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito con un'indennità, ad eccezione dell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 9 – prosegue il relatore – definisce l'apparato sanzionatorio: ai sensi del comma 1, lettera *a*), e del comma 2, per la violazione delle norme generali di cui al comma 1 ed al comma 2 del precedente articolo 5 – relative, rispettivamente, all'armatore e al comandante – è previsto l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 500 a 2.500 euro. Per l'inosservanza – da parte dell'armatore – delle norme di cui all'articolo 4, commi 1, 3 e 5, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, ai sensi del comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo. Si ricorda che, in via generale, l'attuale disciplina sui limiti massimi di orario di lavoro e sui periodi minimi di riposo dei marittimi in esame non presenta un apparato sanzionatorio.

Ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui dalle verifiche del registro di cui all'articolo 4 emergano violazioni delle norme relative all'orario di lavoro e ai periodi di riposo e tali inosservanze comportino rischi per la nave o per la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'autorità marittima non rilascia le cosiddette «spedizioni» – si ricorda che tale atto è necessario, ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, ai fini della partenza della nave dal porto – e obbliga l'armatore alla revisione della summenzionata tabella di armamento. L'articolo 11, infine, specifica che

dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri si riunirà al termine della seduta odierna per l'esame del disegno di legge n. 3263, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

402ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente***TURRONI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Paolo Contò, direttore del Consorzio intercomunale Priula, il dottor Attilio Tornavacca, ricercatore presso la Scuola agraria del parco di Monza, il dottor Mario Codanti, dell'Azienda municipale di Montecorvino Rovella ed il dottor Leonardo Ghermandi presidente del Consorzio italiano compostatori, accompagnato dal dottor David Newman, segretario generale.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TURRONI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: audizione di rappresentanti dell'Azienda municipale di Montecorvino Rovella, del Consorzio intercomunale Priula, della Scuola agraria del parco di Monza e del Consorzio italiano compostatori

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il dottor CONTÒ, dopo aver ricordato che il primo nucleo storico del Consorzio si insediò presso il ponte della Priula sul Piave, fa presente che al Consorzio aderiscono ora ventitre comuni, appartenenti alla provincia di Treviso. Se in precedenza la gestione dei rifiuti da parte di tali comuni appariva alquanto frammentaria, dal 2001 il Consorzio è divenuto unico soggetto gestore del ciclo dei rifiuti. In particolare, si è cercato di raggiungere come obiettivi tanto l'omogeneità del servizio di raccolta – tramite il cosiddetto sistema porta a porta e centri di raccolta differenziata – quanto l'omogeneità di tariffazione, commisurata ai consumi degli utenti; sono stati istituiti altresì eco-sportelli per rispondere alle necessità dell'utenza.

Si sofferma quindi sul cosiddetto sistema porta a porta che è stato utilizzato per la raccolta del secco non riciclato, tramite contenitori dotati di *transponder*, grazie ai quali è individuato il movimento dei rifiuti. Inoltre, attraverso tale sistema, si gestisce la raccolta dell'umido, dei rifiuti vegetali, di vetro e plastiche, nonché di carta e cartone; il Consorzio è attivo anche nella gestione di situazioni complesse, come condomini aventi un numero di alloggi superiore a cento, nel quale sono presenti contenitori condominiali o è impostato un servizio analogo singolo alle utenze monofamiliari o un servizio singolo con bidoni più piccoli.

Con riferimento ai centri di raccolta differenziata, occorre segnalare che essi si presentano come una struttura a rampa e sono ormai ubicati in ogni comune. In merito poi alla tariffazione, bisogna operare una distinzione fra le utenze domestiche e quelle non domestiche: per le prime, la tariffa è commisurata al numero degli svuotamenti dei contenitori del secco non riciclabile, conteggiati con un *trasponder*; per le seconde, invece, la tariffa risulta commisurata anche al volume dei contenitori.

Per quanto riguarda infine i risultati complessivi della gestione seguita dal Consorzio intercomunale si rileva un aumento della percentuale della raccolta differenziata, una diminuzione della produzione dei rifiuti destinati allo smaltimento, una minor quantità di rifiuto organico nella frazione residua, un aumento del potere calorifico del rifiuto secco non riciclabile, una maggiore qualità del rifiuto umido, minori costi di gestione, nonché benefici occupazionali grazie alla cosiddetta raccolta porta a porta. I vantaggi descritti hanno peraltro indotto ad effettuare una simulazione, nel senso di verificare l'estensione al resto del Paese delle caratteristiche della gestione curata dal Consorzio intercomunale Priula: tale ipotesi di applicazione su larga scala ha denotato che si otterrebbe una consistente riduzione della quantità complessiva di rifiuti.

Il dottor TORNAVACCA interviene a nome della Scuola agraria del parco di Monza, centro studi pubblico rientrante fra gli enti senza scopo di lucro, con la partecipazione, tra gli altri, della regione Lombardia, della provincia di Milano e dei comuni di Milano e di Monza. La Scuola agraria del parco di Monza presta la sua opera consulenziale esclusivamente per i soggetti pubblici, non collaborando quindi con alcuna impresa privata, e rende il proprio parere sulle diverse scelte tecnologiche sottoposte dai committenti.

L'esperienza maturata dalla Scuola consente di affermare che, in un settore così complesso come quello del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, non vi sono, di per sé, soluzioni univoche preferibili, bensì combinazioni ottimali di soluzioni tecniche diverse, in ragione delle peculiari realtà ove occorre intervenire.

L'approccio più moderno è incentrato su un mutamento delle abitudini di consumo, così da rendere possibile una riduzione a monte del quantitativo di rifiuti prodotto. Ad esempio, in Germania, con una oculata normativa sul recupero degli imballaggi è stato possibile ridurre considerevolmente il quantitativo dei rifiuti, modificando in modo rilevante le abitudini dei consumatori e le offerte delle ditte produttrici di contenitori; al riguardo, basti pensare che il contributo ambientale sugli imballaggi in plastica, in Germania, è oltre venti volte superiore a quello vigente in Italia, con la conseguenza che i contenitori dei liquidi e delle bevande sono, in quel Paese, prevalentemente recuperati e riutilizzati, in quanto soggetti a cauzione.

A livello comunitario, oggi, a differenza che in passato, la preoccupazione prioritaria non è quella di risparmiare il consumo di combustibili fossili, bensì quella di prevenire i rischi di cambiamenti climatici e, a tale scopo, incidere sulla gestione dei rifiuti. Da uno studio della AEA Executive del novembre 2002 emerge chiaramente come i migliori risultati derivino da una politica incentrata sulla riduzione a monte del quantitativo totale dei rifiuti, sul massimo sviluppo della raccolta differenziata e, quindi, sul trattamento della sola parte residua in impianti di incenerimento fortemente dedicati, con il massimo rendimento energetico. Ciò significa che nel *mix* di soluzioni tecniche preferibili rientra anche la presenza di impianti di incenerimento, anche perché, a livello europeo, non è pensabile che nei grandi centri urbani la percentuale di raccolta differenziata possa superare il 50-60 per cento.

Nell'ambito dell'Unione Europea, quindi, si è ormai affermato il pieno sostegno alle fonti energetiche rinnovabili, che devono essere compatibili con gli altri obiettivi comunitari, specie per quanto riguarda la gerarchia del trattamento dei rifiuti. Ebbene, quella dell'incenerimento appare essere la soluzione di smaltimento senz'altro più costosa, per cui occorre ridimensionare gli impianti previsti, limitandoli alla distruzione della quota di rifiuti che non è né recuperabile né riciclabile. Oltretutto, gli inceneritori, per loro caratteristica intrinseca, necessitano di un quantitativo quotidiano di rifiuti costante, per cui laddove – ad esempio in Germania – le percentuali di raccolta differenziata sono considerevolmente aumentate, i comuni hanno finito con il dover corrispondere ai gestori di tali impianti cospicue penali.

In conclusione, il recupero energetico per il tramite dell'incenerimento dei rifiuti va promosso soltanto per la porzione di rifiuti che ha un elevato potere calorifico, anche perché, gli impianti che bruciano il rifiuto *tal quale*, come ad esempio quello di Brescia, per ogni chilo di rifiuto combusto producono ben 2 chili di anidride carbonica.

Il presidente TURRONI ringrazia i soggetti intervenuti per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione dei rappresentanti del Consorzio intercomunale di Priula e della Scuola agraria del parco di Monza.

Il seguito dell'audizione dei rappresentanti dell'Azienda municipale di Montecorvino Rovella e del Consorzio italiano compostatori viene quindi rinviato alla seduta di domani pomeriggio.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente TURRONI avverte che la seduta di domani pomeriggio, già convocata per le ore 14,30, avrà invece inizio alle ore 14, con il seguito dell'audizione dei rappresentanti dell'Azienda municipale di Montecorvino Rovella e del Consorzio italiano compostatori, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori.

A seguire, come da programma, avrà luogo l'audizione – sempre nell'ambito della medesima indagine conoscitiva – del Presidente della regione Campania, di rappresentanti dell'ANCI, del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania e del Capo del Dipartimento della Protezione civile.

La seduta termina alle ore 16,40.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

89^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori – Codice del consumo» (n. 440)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 23 febbraio 2005.

Il presidente GRECO ricorda che il relatore Basile aveva già illustrato il provvedimento in titolo e lo invita quindi ad esporre la proposta di osservazioni da lui elaborata e sulla quale si aprirà il conseguente dibattito.

Il relatore senatore BASILE (*Misto*) dà lettura della proposta di osservazioni favorevoli sul provvedimento in esame.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando che la natura di «codice» del provvedimento in esame è in grado di riscuotere apprezzamento, poiché interventi di carattere innovativo in materia di tutela dei consumatori non sarebbero stati positivamente accolti. A tale proposito rileva che opportunamente le azioni collettive dei risparmiatori verranno disciplinate in una normativa specifica.

Si esprimono favorevolmente a nome dei rispettivi Gruppi i senatori GIRFATTI (*FI*) e Calogero SODANO (*UDC*).

Accertata la presenza del numero legale, il presidente GRECO mette in votazione la proposta di osservazioni favorevoli sull'atto n. 440, predi-

sposta dal Relatore, che la Commissione accoglie (il cui testo è pubblicato in allegato).

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti» (n. 444)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 23 febbraio 2005.

Il presidente GRECO riferisce che il relatore Chirilli, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, ha predisposto sul provvedimento in titolo uno schema di osservazioni favorevoli, di cui dà lettura.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando il forte auspicio che il Governo si impegni per rispettare i termini di attuazione della direttiva.

Non essendovi altri interventi, il presidente GRECO mette quindi ai voti la proposta di osservazioni favorevoli, predisposta dal relatore Chirilli, che la Commissione approva (il cui testo è pubblicato in allegato).

Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 23 febbraio 2005.

Il presidente GRECO rende noto che anche per questo provvedimento il relatore Chirilli ha predisposto uno schema di osservazioni favorevoli di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE mette in votazione la proposta di osservazioni favorevoli elaborata dal relatore Chirilli che la Commissione accoglie (il cui testo è pubblicato in allegato).

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente GRECO avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani, mercoledì 2 marzo, al termine della seduta antimeridiana già prevista alle 8,30, per un parere alla 10ª Commissione sui disegni di legge in materia di pubblicità ingannevole (Atti Senato nn. 2717 e 1840).

La seduta termina alle ore 15,15.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI
PREDISPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO
DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 440**

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che tra i criteri di delega, previsti dalla legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione per il 2001), oltre alla generale rispondenza ai principi dell'ordinamento comunitario, è previsto l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie, allo scopo di armonizzarla e riordinarla, e di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore; nonché il coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione europea;

considerato che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo richiama, quale fondamento dell'intero impianto normativo proposto, oltre alla Costituzione e ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea e dell'Unione europea, anche l'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità europea (riferendosi tuttavia erroneamente al Trattato istitutivo "delle Comunità europee");

ricordato che tale articolo 153 reca come obiettivo di "assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori" e di contribuire a "promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi";

ricordato inoltre che sulla base del citato articolo 153, in ambito comunitario sono stati emanati una serie di atti normativi riguardanti diversi aspetti della tutela del consumatore, che spaziano dalla pubblicità ingannevole, ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, al credito al consumo, alle televendite e al commercio elettronico, alle cosiddette "multiproprietà", ai pacchetti turistici "tutto compreso", alle clausole vessatorie nei contratti, alle modalità di indicazione dei prezzi ed all'etichettatura;

rilevato che, al fine di rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni nazionali e comunitarie nell'assicurare una piena esecuzione e un pieno rispetto della normativa europea in materia di tutela del consumatore, il 27 ottobre 2004 è stato emanato il regolamento (CE) n. 2006/2004, che prevede una serie di procedure di monitoraggio e di informazione reciproca su qualsiasi violazione, con risvolti transfrontalieri e intracomunitari, delle norme comunitarie a tutela dei consumatori, la cui efficacia si produrrà a decorrere dal 29 dicembre 2005;

considerato che lo schema di Codice del consumo raccoglie le disposizioni attualmente vigenti in materia di diritto dei consumatori, limitando gli interventi innovativi a norme di coordinamento e, in taluni casi, di aggiornamento rispetto a disposizioni o esigenze sopravvenute;

apprezzato tra l'altro il riferimento di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, relativo all'educazione del consumatore, diretta a favorire la consapevolezza dei propri diritti ed interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi e la rappresentanza negli organismi esponenziali (tematica del tutto assente nella normativa nazionale vigente ma espressamente richiamata nel citato articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità europea);

rilevata la congruità del contenuto innovativo recato dall'articolo 134, relativo alla possibilità di composizione extragiudiziale delle controversie tra consumatore e professionista in materia di consumo, che risponde al criterio di delega contenuto nella lettera *d*) dell'articolo 7 della citata legge di semplificazione per il 2001 (legge 29 luglio 2003, n. 229), e che richiama le raccomandazioni della Commissione n. 98/257/CE del 30 marzo 1998, e n. 2001/310/CE del 4 aprile 2001, riguardanti i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.».

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI
PREDISPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO
DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 444**

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

condivisa l'urgenza di provvedere all'attuazione della direttiva 2000/76/CE, la quale prevede come termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri la data del 28 dicembre 2002;

ricordato a tale riguardo che la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia per inadempimento, alla quale ha fatto seguito la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2004 (causa C-97/04) che ha condannato l'Italia per la mancata attuazione della direttiva, imponendole il pagamento delle spese processuali;

considerato che la direttiva 2000/76/CE interviene in un ambito già disciplinato da due direttive del 1989 (la 89/369/CEE e la 89/429/CEE), dalla direttiva 94/67/CE e da altre norme, stabilendo misure più restrittive e riunificando l'intera materia in un unico provvedimento, e tenendo conto della direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria e soprattutto della direttiva 96/61/CE, che prevede un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, in cui tutti gli aspetti relativi alle prestazioni ambientali degli impianti vengono valutati in maniera integrata;

ricordato inoltre che per il controllo sulle emissioni di gas ad effetto serra esiste un regime particolare dettato dal Protocollo di Kyoto e dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla normativa generale comunitaria in materia di inquinamento atmosferico, e che pertanto anche le emissioni di questa natura prodotte dagli impianti di incenerimento o coincenerimento saranno soggette alla citata specifica normativa di riferimento;

considerato che la direttiva 2000/76/CE stabilisce i requisiti minimi relativi agli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, indicando i valori limite di emissione e prevedendo norme tecniche sull'esercizio di tali impianti, sottoponendolo ad un apposito regime autorizzatorio e di monitoraggio, al fine di prevenire e limitare il più possibile gli effetti dannosi per l'ambiente e per la salute umana e di evitare che i rifiuti siano sottoposti a spostamenti transfrontalieri verso impianti che operano a costi inferiori grazie a norme ambientali meno severe;

ritenute congrue le disposizioni attuative della direttiva 2000/76/CE, previste dallo schema di decreto legislativo, le quali svolgendo al contempo un coordinamento con la legislazione nazionale vigente ed tengono opportunamente conto delle modifiche intervenute fino ad oggi nella normativa comunitaria;

considerato in particolare che le disposizioni di cui all'articolo 6, relative all'attività di coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da materiali di cui al regolamento n. 1774/2002, sebbene non siano previste dalla direttiva 2000/76/CE, appaiono pienamente in linea con la normativa comunitaria ed in particolare con il citato regolamento n. 1774 che all'articolo 12 prevede che "l'incenerimento e coincenerimento di prodotti trasformati sono effettuati conformemente alla direttiva 2000/76/CE";

sottolineato che la data del 31 dicembre 2005, prevista dall'articolo 14 come termine entro il quale i Ministeri dell'ambiente, delle attività produttive e della salute dovranno inoltrare alla Commissione europea una relazione sull'applicazione del decreto in oggetto, corrisponde all'articolo 15 della direttiva, il quale prevede che la relazione sia elaborata sulla base di un questionario fornito dalla Commissione per il primo triennio a partire dal 28 dicembre 2002.

rilevato inoltre che la data del 28 dicembre 2005, prevista dall'articolo 21 come termine entro il quale gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alla nuova normativa, corrisponde alla norma di analogo tenore contenuta nell'articolo 20 della direttiva,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.».

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI
PREDISPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO
DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 446**

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 265 del 2004, di conversione del decreto-legge n. 237 del 2004, al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, sulla base dei criteri di delega di cui al medesimo articolo 2, che prevedono, oltre al generale coordinamento con la normativa comunitaria e internazionale, anche l'individuazione delle diverse responsabilità e competenze come individuate nei regolamenti (CE) nn. 549, 550, 551 e 552 del 2004, e l'adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;

ricordato in particolare che l'articolo 4 del "regolamento quadro" n. 549 del 2004 ha trovato attuazione con il citato decreto-legge n. 237, il quale ha individuato l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza competente all'adempimento di tutti i compiti assegnatigli dallo stesso "regolamento quadro", dal "regolamento sulla fornitura di servizi" (regolamento CE n. 550/2004), dal "regolamento sullo spazio aereo" (regolamento CE n. 551/2004) e dal "regolamento sull'interoperabilità" (regolamento CE n. 552/2004), prevedendo al contempo la sua indipendenza "quanto meno a livello funzionale" rispetto agli enti fornitori dei servizi alla navigazione aerea;

considerato che lo schema di decreto legislativo, ai primi due articoli conferma sia la scelta dell'ENAC quale autorità nazionale di vigilanza, sia la distinzione tra ente preposto al controllo e ente fornitore di servizi, come disposto dalla normativa comunitaria, prevedendo in particolare all'articolo 1 che l'ENAC agisca come unica autorità di regolazione tecnica e di certificazione, vigilando sulla fornitura dei servizi inerenti la navigazione aerea, e all'articolo 2 che i servizi della navigazione aerea siano forniti dall'Aeronautica militare, dalla società ENAV e dagli altri fornitori, designati in base alle previsioni della normativa comunitaria per gli spazi aerei di competenza;

considerato che per i servizi di trasporto aereo intracomunitario a titolo oneroso, l'articolo 9 prevede che la relativa abilitazione competa

ai vettori aerei titolari di certificato di operatore aereo e in possesso di licenza rilasciata dallo Stato membro, conformemente ai regolamenti (CEE) 2407/92 e 2408/92;

ricordato che nell'ambito dei servizi di trasporto aereo con Paesi non appartenenti all'Unione europea, con le sentenze cosiddette "open sky" della Corte di giustizia del novembre 2002 (C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98, C-476/98), la Comunità europea ha acquisito competenza esclusiva su diversi aspetti delle relazioni internazionali aeronautiche fra Paesi membri e Stati terzi;

considerato che in tale contesto, al fine di eliminare restrizioni all'accesso al mercato da parte dei vettori aerei comunitari, l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo prevede di sostituire il regime concessorio con un regime autorizzatorio, in linea con il regolamento (CE) n. 847/2004;

considerato infine che l'articolo 17 dello schema di decreto prevede un nuovo articolo 942 del Codice della navigazione, il quale al comma 1 sostituisce il vigente obbligo di assicurazione dei passeggeri con il nuovo obbligo di assicurazione del vettore, in linea con quanto previsto dal regolamento (CE) 785/2004, al comma 2, in assenza di disposizioni comunitarie specifiche, dispone che il passeggero danneggiato possa rivalersi direttamente contro l'assicuratore, e al comma 3, sulla base dell'articolo 8, paragrafo 6 del citato regolamento n. 785, introduce sanzioni contro le compagnie extracomunitarie sprovviste della predetta copertura assicurativa,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

190ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato GIORDANO chiede al presidente Petruccioli che la Commissione si occupi quanto prima della vicenda relativa alle intercettazioni telefoniche illegalmente utilizzate nel corso della trasmissione «Punto e a capo» dello scorso giovedì 24 febbraio, in particolare al fine di conoscere quali provvedimenti abbia adottato la RAI nei confronti di tale violazione.

Il deputato LAINATI ritiene che la possibilità che la Commissione approfondisca la questione sollevata dal collega Giordano dovrà essere posta in Ufficio di Presidenza.

In ogni caso egli ritiene che una riflessione sull'uso delle intercettazioni telefoniche da parte di trasmissioni televisive non possa prescindere da una analisi di tipo storico, dalla quale risulterebbe evidente che il caso di «Punto e a capo» non è certamente il primo, per cui non si comprende come possa produrre così grave scandalo in chi in passato ha avallato analoghi comportamenti da parte di altri soggetti.

Il deputato GIULIETTI segnala in primo luogo al Presidente e alla Commissione la gravità del disagio attualmente vissuto da Radio RAI –

testimoniato dalle audizioni svolte negli ultimi mesi – che ha determinato la messa in stato di agitazione dei dipendenti.

Egli si associa quindi alla richiesta del deputato Giordano osservando come l'intento non debba essere certo quello di chiedere punizioni o rimozioni – essendo a suo parere impensabile il ricorso ad una via disciplinare per la gestione dell'informazione – ma piuttosto quello di capire se la trasmissione dello scorso giovedì ha violato gli indirizzi della Commissione in materia di informazione su processi in corso.

Egli sottolinea infine che un servizio radiotelevisivo veramente libero non può consentire che a due cittadini, solo perché privi di potere e portatori di atteggiamenti politici antagonisti, non venga riconosciuta alcuna tutela, laddove la RAI si è dimostrata pronta a organizzare cosiddette trasmissioni di «riparazione» quando si è toccata la sensibilità di politici potenti.

Si associa il deputato GENTILONI SILVERI che chiede al Presidente se abbia già avuto contatti diretti con i vertici della RAI.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ringraziato il deputato Giulietti per la sua segnalazione circa i problemi sindacali in atto nel settore radiofonico della RAI, osserva, per quanto riguarda la questione delle intercettazioni telefoniche utilizzate nella trasmissione «Punto e a capo» di giovedì scorso, che si tratta sicuramente di una vicenda delicata sotto diversi profili, in particolare se effettivamente sono state rese note delle intercettazioni che non erano ancora state acquisite come elemento di prova, e che dovrà essere esaminata dalla Commissione per valutarne la congruità con gli indirizzi in tema di diffusione di notizie concernenti processi.

Peraltro, già negli scorsi giorni, egli ha preso contatto con il Direttore generale.

Questi gli ha fatto presente di aver a suo tempo consigliato al dottor Masotti, prima della trasmissione, di acquisire il parere dell'Ufficio legale della RAI.

In una successiva telefonata il Direttore generale gli ha comunicato che, dai suoi riscontri, risultavano opinioni diverse tra il dottor Masotti e l'avvocato dell'Ufficio legale che aveva steso il parere, circa i limiti entro cui tale parere autorizza l'utilizzazione di quel materiale.

Il Direttore generale gli ha fatto anche sapere che è stata anche richiesta una valutazione da parte del garante della *privacy*.

In ogni caso egli fa presente che, come è noto, nella scorsa seduta è stata sospesa l'audizione del Direttore generale, che verrà ripresa la settimana prossima.

In tale sede, evidentemente, i commissari potranno liberamente porre domande anche su questa questione.

A tale scopo egli ha richiesto la registrazione della trasmissione, che è a disposizione dei commissari che desiderino prenderne cognizione.

Il deputato CAPARINI richiama la necessità che questioni come quella presentata dal collega Giordano siano discusse in Ufficio di Presidenza.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame di alcune richieste di modifica delle «Disposizioni di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alle elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005», approvate dalla Commissione il 16 febbraio 2005

(Svolgimento dell'esame e conclusione)

Il Presidente PETRUCCIOLI fa presente che gli sono state trasmesse, in forma scritta o orale, una serie di rimostranze di soggetti politici che sono esclusi dalla prima fase della campagna elettorale per le elezioni regionali sulla base delle disposizioni approvate il 16 febbraio scorso dalla Commissione – quali i Socialisti Democratici Italiani, l'UDEUR, o Alternativa Sociale – ovvero, come nel caso di Italia dei valori, che rivendicano l'uso a carattere esclusivo del proprio simbolo.

Già nel corso del dibattito sulle disposizioni egli aveva segnalato l'opportunità di adottare un criterio estensivo e inclusivo di tutti i soggetti politici effettivamente presenti nel Parlamento nazionale o in quello europeo.

Nella sua autonomia la Commissione, a maggioranza, ha deciso diversamente; tuttavia egli ritiene che non possano essere ignorati gli argomenti degli esclusi, in particolare quelli dei Socialisti Democratici Italiani, i quali sottolineano che il loro partito non solo è presente in entrambi i rami del Parlamento, sia pure come componente del Gruppo Misto, e ha due deputati eletti al Parlamento europeo seppure con simbolo autonomo, ma soprattutto ha consiglieri eletti in tutti i Consigli regionali da rinnovare.

Il deputato GIORDANO conferma la posizione espressa dal Gruppo di Rifondazione Comunista – non diversamente dagli altri Gruppi di opposizione – nel corso del dibattito sulle disposizioni, nel senso di sostenere una scelta di massima apertura a tutte le forze politiche effettivamente presenti nella società italiana e negli organi rappresentativi.

Concorda il senatore FALOMI, il quale osserva che la scelta della Commissione, pur corrispondente a criteri che si sono consolidati nel tempo attraverso la redazione dei successivi regolamenti elettorali a norma della legge n. 28 del 2000, non sembra corrispondere allo spirito e alla lettera stessa della legge, laddove si afferma all'articolo 4, comma 2, lettera a), che i criteri per le ammissioni alla fase antecedente alla presentazione delle candidature sono la presenza nelle Assemblee da rinnovare e in subordine nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento

nazionale, senza alcun riferimento né alla costituzione del Gruppo parlamentare, né al numero dei deputati al Parlamento europeo, né al fatto che questi siano stati eletti con proprio simbolo.

Il deputato LAINATI ritiene che non ci si debba discostare da una applicazione letterale delle norme recate dalle disposizioni approvate il 16 febbraio, che sono conformi a consolidati precedenti e che nascono dalla necessità di avere criteri oggettivi per individuare i soggetti legittimati a partecipare alle tribune, indipendentemente dalla mutevole geografia del sistema politico italiano.

Il deputato PECORARO SCANIO invita i colleghi della maggioranza ad una scelta di buon senso, che è quella di dare spazio, nello spirito della legge, a tutti i movimenti politici effettivamente presenti nel Parlamento.

Laddove si guardi infatti alla natura dei soggetti istanti, appare evidente che nel caso di specie non ci si trovi di fronte a soggetti politici di facciata, creati unicamente per avere uno spazio in più nelle tribune elettorali, ma a movimenti effettivamente presenti ed attivi sulla scena politica italiana.

Il senatore LABELLARTE, nel ribadire le ragioni che sostengono, a norma della legge n. 28 del 2000, il diritto dei Socialisti Democratici a partecipare a pieno titolo anche alla prima fase della campagna elettorale sulle reti della concessionaria pubblica, fa presente come ormai la questione è di valore pressoché simbolico, dato che le trasmissioni della prima fase della campagna elettorale a diffusione nazionale impegneranno appena quattro giorni, e che il 5 marzo scadrà la data delle presentazioni delle candidature.

Egli prende quindi atto del rifiuto da parte della maggioranza a manifestare disponibilità nei confronti di una soluzione che avrebbe corrisposto ad una legittima aspettativa della sua parte politica.

Il deputato PANATTONI invita i colleghi della maggioranza a non persistere in un atteggiamento di chiusura che rischia di apparire controproducente, laddove si consideri oltretutto che, con il decorrere della fase della campagna elettorale precedente la presentazione delle candidature, la maggioranza può ritenere di aver raggiunto già il suo scopo di tener fuori dalle reti radiotelevisive soggetti politici scomodi.

Il deputato CAPARINI fa presente che il regolamento approvato dalla Commissione ha lo scopo di assicurare alle tribune elettorali un quadro di certezza di diritto e di legittimità.

Queste disposizioni – che non sono certo innovative, ma nascono da una prassi consolidata che ha avuto inizio quando il centro-sinistra era in maggioranza – sono state approvate dalla Commissione in piena consapevolezza, e del resto il Presidente aveva avuto cura di chiarire ai compo-

nenti della Commissione quali sarebbero stati gli effetti sul piano della legittimazione a partecipare alla campagna elettorale.

Egli ritiene quindi che l'applicazione delle norme debba essere rigorosa.

Il Presidente PETRUCCIOLI prende atto del fatto che non ci sono le condizioni politiche per porre mano ad una riflessione sulle norme approvate il 16 febbraio.

Egli ritiene peraltro, anche sulla base dell'esperienza di questi giorni, che tale riflessione dovrà essere comunque effettuata dalla Commissione in un momento lontano dalle campagne elettorali.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente PETRUCCIOLI comunica che, in considerazione dei pressanti impegni parlamentari di gran parte dei deputati della Commissione, la seduta di domani non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

Presidenza del Vice Presidente
Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 14.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2003 e sul bilancio preventivo 2004 relativa all'Ente in questione sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Nino LO PRESTI, *relatore*, svolge la relazione sul bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Propone quindi di esprimere le seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

premesso che:

a) per quanto attiene la gestione caratteristica, la copertura assicurativa nel 2003 si è assestata su valori in linea con i dati del precedente esercizio. Infatti, la riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato – mi-

norì sgravi – nonchè la crescita delle prestazioni erogate è stata più che compensata dall'aumento del gettito contributivo diretto;

b) in ordine alla gestione del patrimonio, la parte immobiliare è ormai, dopo le operazioni di cartolarizzazione, ridotta al solo patrimonio ad uso strumentale dell'Ente;

c) per quanto attiene il patrimonio mobiliare, lo stesso, complessivamente pari a circa 51 mln di euro, è gestito in parti quasi uguali dall'Istituto e dalla BNL ed il relativo rendimento è stato superiore al 3 per cento;

d) in ordine all'efficienza dell'Ente, sia le spese per gli organi dell'Ente sia le spese per il personale in servizio che quelle di funzionamento sono state inferiori rispetto alle previsioni formulate in sede di *budget*. Con particolare riferimento alle spese di funzionamento, le stesse sono risultate anche significativamente inferiori rispetto al corrispondente dato 2002;

e) per il 2003 si segnala un miglioramento del grado di evasione delle pratiche che si attesta sull'1,3 (1,08 nel 2002). Risultano, infatti, definite, nel 2003, 39.827 pratiche;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI».

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni, i senatori Tiziano TREU (MARGH-U) e Antonio PIZZINATO (DS-U), e il deputato Lino DUILIO, *presidente*.

Interviene altresì in sede di replica, a più riprese, il deputato Nino LO PRESTI, *relatore*.

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive testè deliberate dalla Commissione confluiranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti**

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che, nella riunione del 23 febbraio 2005, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di accogliere la richiesta formulata dal dottor Giuseppe Amato, sostituto procuratore della procura della Repubblica di Roma, relativa all'esigenza di sentire l'avvocato Simone Sabattini, consulente della Commissione.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha declassificato da riservato a libero il seguente documento:

– doc. 13/4, pp. 177-182, relativo ad una nota del Ministero della guerra rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri in tema di criminali di guerra.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, informa inoltre che alla Commissione è pervenuta la seguente documentazione riservata:

– dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Brescia, lettera del procuratore Giancarlo Tarquini in risposta alla richiesta della Commissione di acquisire tutti gli scritti editi ed inediti del senatore Paolo Emilio Taviani;

– dal SISMI, lettera del direttore del Servizio, generale Nicolò Polari, relativa alla richiesta formulata dalla Commissione per l'individuazione di materiale di interesse per l'inchiesta parlamentare.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che è pervenuta, da parte del dottor Sergio Dini, presidente dell'associazione nazionale magistrati militari, una lettera agli atti quale documento libero. Informa altresì che si è completata la fase di ricevimento della documentazione individuata presso gli archivi tedeschi in occasione della missione svolta in Germania nello scorso mese di luglio. Tale documentazione riservata è pertanto acquisita agli atti della Commissione.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, informa infine, in merito al calendario dei lavori, che nelle giornate del 1° marzo e del 2 marzo si svolgerà l'esame testimoniale dei dipendenti, in servizio ed in quiescenza, dell'Archivio centrale dello Stato dottoressa Alessandra Lolli Scappini, dottor Mario Missori, dottoressa Valeria Gidaro, del dottor Gabriele Parola, del signor Giovanbattista Gentilezza, nonché del dottor Francesco Conte, dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare d'appello.

La Commissione prende atto.

Esame testimoniale del dottoressa Alessandra Lolli Scappini, già dirigente dell'Archivio centrale dello Stato

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'esame testimoniale all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Luciano GUERZONI, (DS-U) e Emiddio NOVI (FI), i deputati Enzo RAISI (AN) e Sandro DELMASTRO DELLE VEDOVE (AN), ai quali risponde Alessandra LOLLI SCAPPINI, *già dirigente dell'Archivio centrale dello Stato*.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Alessandra Lolli Scappini, i colleghi intervenuti e dichiara concluso l'esame testimoniale.

Esame testimoniale del dottor Mario Missori, già archivista dell'Archivio centrale dello Stato

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'esame testimoniale all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Flavio TANZILLI, *presidente*, e Enzo RAISI (AN) e i senatori Giovanni BRUNALE (DS-U) e Luciano GUERZONI (DS-U), ai quali risponde Mario MISSORI, *già archivista dell'Archivio centrale dello Stato*.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Mario Missori, i colleghi intervenuti e dichiara concluso l'esame testimoniale.

Esame testimoniale della dottoressa Valeria Gidaro, dipendente dell'Archivio centrale dello Stato

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'esame testimoniale all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Luciano GUERZONI (DS-U) e i deputati Sandro DELMASTRO DELLE VEDOVE (AN) e Flavio TANZILLI, *presidente*, ai quali risponde Valeria GIDARO, dipendente dell'Archivio centrale dello Stato.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Valeria Gidaro, i colleghi intervenuti e dichiara concluso l'esame testimoniale.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

221ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(1654) BIANCONI ed altri. – Delega al governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

(Parere su testo ed emendamenti alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo condizionato, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore STIFFONI (*LP*), illustra il disegno di legge in titolo, con il quale, in primo luogo, si delega il Governo a modificare disposizioni legislative vigenti per favorire la piena integrazione delle persone affette da epilessia. Segnala che, a suo avviso, il criterio direttivo della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) dovrebbe essere integrato con la specificazione che la revisione e lo snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, ha ad oggetto l'accertamento dell'invalidità e le prestazioni concernenti i soggetti affetti da epilessia, in coerenza con l'oggetto della delega di cui all'articolo 1; in caso contrario, si potrebbe ritenere infatti che il Governo sia delegato a modificare le disposizioni che disciplinano tali ambiti indipendentemente dalle patologie. Osserva inoltre che nel criterio di cui alla lettera *d*) si prevede che il decreto legislativo provveda alla revisione

e aggiornamento di una tabella, allegata a un decreto ministeriale: tale criterio andrebbe a suo avviso riformulato nel senso di richiedere che il decreto legislativo individui i criteri per la revisione e l'aggiornamento della tabella stessa, demandando a un decreto ministeriale la concreta revisione della stessa, evitando in tal modo di «legificarne» il contenuto.

Quanto alla congruità del testo, ritiene di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 1 chiarendo che il decreto legislativo ivi previsto è volto a modificare la normativa vigente, per le finalità indicate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al successivo articolo 2; all'articolo 2, comma 1, nella lettera *a*) occorrerebbe specificare che le procedure di cui si tratta sono di carattere amministrativo, mentre nella lettera *b*) riterrebbe preferibile che anziché alla decadenza automatica delle limitazioni legislative, si facesse riferimento alla decadenza automatica dalle limitazioni previste dalla legislazione vigente.

L'articolo 3 del disegno di legge in titolo reca modifiche alla legge n. 104 del 1992; a tale proposito, ritiene di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, tra i soggetti cui si applicano le agevolazioni in questione, il genitore, anche adottivo, o il familiare lavoratore che assiste con continuità il soggetto affetto dalle minorazioni di cui si tratta.

Conclude, proponendo di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, con le osservazioni ora formulate.

Passa quindi a illustrare gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1654; propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sull'emendamento 2.4, a condizione che esso venga riformulato prevedendo che l'atto del Ministero della salute concernente l'inserimento nei piani regionali di strutture sanitarie idonee alla diagnosi e cura dell'epilessia sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Propone, inoltre, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sull'emendamento 2.0.1, invitando tuttavia a una sua riformulazione che chiarisca la sua incidenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge n. 1654, che richiede che nell'esercizio della delega il Governo tenga conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 104 del 1992. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(3263) *Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Verneti; D'Agrò ed altri; Didonè

(Parere su testo ed emendamento alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; non ostativo su emendamento)

Il presidente FALCIER (*FI*) riferisce che il senatore designato, senatore SCARABOSIO (*FI*) ha predisposto sul disegno di legge in titolo e

sull'emendamento ad esso riferito un parere, di cui dà conto: si propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 3263, che costituisce uno sforzo di definizione e inquadramento di una fattispecie giuridica che incide su un comparto produttivo di rilevante entità, quale quello delle vendite a domicilio; esso, inoltre, è finalizzato a tutelare il consumatore dalle forme di vendita piramidali. Si rileva, tuttavia, che dal punto di vista sistematico sarebbe preferibile che l'articolo 1 fosse riformulato prevedendo una definizione della vendita diretta a domicilio che eviti il rinvio ad altra disposizione di legge, che lo rende meno chiaro. Premesso che le disposizioni del disegno di legge in titolo sono prevalentemente riconducibili alle materie «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile e penale», demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*), della Costituzione, ritiene che, in considerazione dell'incidenza della disciplina trattata con la materia del commercio, la Commissione di merito debba essere invitata a valutare l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia per la legislazione regionale in materia.

Quanto all'emendamento riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3263 e con quello non ostativo sull'emendamento ad esso riferito, predisposti dal relatore.

(3168) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo volto a consolidare i miglioramenti registrati nelle relazioni tra l'Italia e la Libia, in particolare sul piano della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. Non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore presidente FALCIER (FI) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale viene data attuazione a una delega conferita al Governo con la legge n. 265 del 2004. Osserva che le sue disposizioni sono riconducibili, per la parte in cui esse sono volte a migliorare

il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, come richiesto dall'articolo 2, comma 1, della legge delega, alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di sicurezza; alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, nella parte in cui disciplinano le competenze del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e dell'ENAC; alla materia «difesa e Forze armate», nella parte in cui regolano l'applicabilità delle disposizioni in questione alle strutture militari; e infine, per le restanti parti, alla materia «ordinamento civile», ugualmente di competenza legislativa esclusiva statale, nonché a principi fondamentali in materia di «porti e aeroporti civili» e di «governo del territorio», che l'articolo 117, comma terzo della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni.

Segnala che l'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 690» prevede nel comma terzo l'adozione di regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988; a tale riguardo osserva che, pur non essendo sancita dalla legge delega la possibilità di prevedere l'emanazione di regolamenti di delegificazione, la disposizione in questione è, a suo avviso, legittima, in quanto meramente riproduttiva di identica norma contenuta nel vigente codice della navigazione.

Segnala inoltre l'articolo 3, comma 7, dello schema in esame, che espressamente prevede una normativa di dettaglio delle regioni nelle materie regolate dal Titolo III del codice, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal Titolo stesso.

Conclude proponendo alla Sottocommissione di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3276) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso. Con l'occasione, ritiene opportuno segnalare l'opportunità di una riformulazione dell'emendamento 1.0.250 volta a chiarire, in merito alla titolarità dell'incarico di presidenza, quale sia l'ambito temporale che si deve avere a riferimento.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,05.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

41^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (446): osservazioni favorevoli con condizione e rilievi

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

66^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha formulato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti» (n. 444): osservazioni favorevoli.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° MARZO 2005

47^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fabri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

(3263) *Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Guzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D'Agrò ed altri; Didonè: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 14

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Nando Dalla Chiesa, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter*, n. 7).
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter*, n. 8).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (3269) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizione urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 (3314) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto - componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. - Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. - Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. - Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. - Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. - Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. - Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. - Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. - Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. - Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. - Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. - Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. - Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TRAVAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di tutela degli anziani (3219) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 31 della Costituzione in materia di tutela della persona anziana (1635).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

(*Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004*).

- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505)

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XIV. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi-L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
- D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2004-2006 (n. 447).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 8,30, 14,30 e 20

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad esso attinenti.
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).

- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).
- GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (3269) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo – Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato

a Roma il 5 febbraio 2001 (2091) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003 (3168).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 (1959).

MATERIA DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della materia:

- Sulle prospettive di riforma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla luce del rapporto del *High Level Panel*: proposta di relazione.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazione.

- II. Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, tenente generale Giulio Fraticelli, in relazione all'affare assegnato sull'assetto funzionale ed organizzativo delle Forze armate.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (3269) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione (3276).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 449).
- Schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2004-2005 (n. 450).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446).

- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI) (n. 136).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di La Spezia (n. 137).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
 - STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
 - BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
 - ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Unione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

- Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).

- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali (3263) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D'Agrò ed altri; Didoné*).
- CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale (2789).
- GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore (2251).
- VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore (912).
- MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio (838).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione (2717) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole (1840).
- e della petizione n. 272 ad essi attinente.

III. Discussione del disegno di legge:

- Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali «Torino 2006» (3248).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BONGIORNO ed altri. – Misure di semplificazione amministrativa a sostegno della competitività delle imprese (3256) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*);

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori – Codice di consumo» (n. 440).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 1999/63/CE del Consiglio relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati di trasportatori dell'Unione europea (FST)» (n. 451).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FABBRI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (3138).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 5 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).
- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria (1265).
- Disciplina delle attività nel settore funerario (3310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali (3236).
- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1654).
- TOMASSINI. – Cure palliative domiciliarie integrate per pazienti terminali affetti da cancro (116).
- FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).
- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).
- ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3179).
- AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220).
- ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (3221).
- e della petizione n. 902 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).

- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).
- e della petizione n. 283 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

VIII. Esame del disegno di legge:

- ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (3172).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 8,30 e 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti» (n. 444).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: seguito dell'audizione dell'Azienda municipale di Montecorvino Rovella, e del Consorzio italiano compostatori, e audizione del Presidente della regione Campania, del Capo del Dipartimento della protezione civile, del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania e di rappresentanti dell'ANCI.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell'arcipelago di La Maddalena: audizione del Presidente del parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e di rappresentanti dell'Enea.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 8,30 e 13,30

ORE 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona: audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

ORE 13,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, del documento:

- Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 (n. 562).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona: audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona: audizione del Ministro delle Politiche comunitarie.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 13,30

Audizione del Segretario Generale del Cesis.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 14,15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali:

- Audizione del sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 13,55, 14, 14,20 e 14,40

ORE 13,55

- Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

- Esame testimoniale del dottor Gabriele Parola, dipendente dell'Archivio centrale dello Stato.

ORE 14,20

- Esame testimoniale del signor Giovambattista Gentilezza, dipendente *pro-tempore* dell'Archivio centrale dello Stato.

ORE 14,40

- Esame testimoniale del dottor Francesco Conte, dirigente della segreteria della Procura generale militare presso la Corte militare di appello.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

Mercoledì 2 marzo 2005, ore 13,30

- I. Comunicazioni del Presidente.
- II. Esame di proposte di rogatorie all'estero.

